

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Parlamento europeo</b>	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta:</i>	
87/C 220/01	n. 1548/86 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: L'impianto di ritrattamento di scorie radioattive di Sellafield (Gran Bretagna) . . . . .	1
87/C 220/02	n. 1881/86 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Violazione, da parte del Belgio, delle norme CEE in materia di concorrenza . . . . .	1
87/C 220/03	n. 2137/86 dell'on. Ray MacSharry alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni per il magazzino privato . . . . .	2
87/C 220/04	n. 2220/86 dell'on. Alman Metten alla Commissione Oggetto: Importazione di monete d'oro dal Sudafrica . . . . .	2
87/C 220/05	n. 2225/86 dell'on. Michael Hindley alla Commissione Oggetto: Progetti del Fondo sociale nella regione della Grande Manchester . . . . .	3
87/C 220/06	n. 2249/86 dell'on. Ib Christensen alla Commissione Oggetto: Attribuzione della qualifica di regione prioritaria alla provincia danese di Storstroem . . . . .	3
87/C 220/07	n. 2327/86 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Programma CE contro la povertà — Personale assegnatovi . . . . .	3
87/C 220/08	n. 2332/86 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Programma CE contro la povertà — Quarto anno di finanziamento . . . . .	4
87/C 220/09	n. 2340/86 dell'on. Florus Wijzenbeek alla Commissione Oggetto: Costruzione di strade e tutela dell'ambiente in Grecia . . . . .	4
87/C 220/10	n. 2352/86 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Iniziative locali in materia di occupazione . . . . .	5
87/C 220/11	n. 2386/86 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Sospensione da parte della regione vallona dell'attribuzione dei premi all'assunzione di lavoratori per i quali è difficile trovare un impiego . . . . .	5

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario ( <i>segue</i> )	Pagina
87/C 220/12	n. 2387/86 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Mercato dell'amianto . . . . .	5
87/C 220/13	n. 2394/86 dell'on. Richard Cottrell alla Commissione Oggetto: Vendite all'Unione Sovietica . . . . .	6
87/C 220/14	n. 2422/86 dell'on. Fernand Herman alla Commissione Oggetto: Ritiro di una proposta della Commissione . . . . .	6
87/C 220/15	n. 2432/86 dell'on. Marie-Noelle Lienemann alla Commissione Oggetto: Diritto di soggiorno in un paese membro . . . . .	7
87/C 220/16	n. 2441/86 dell'on. Ray MacSharry alla Commissione Oggetto: Relazioni CEE/Cina . . . . .	8
87/C 220/17	n. 2460/86 dell'on. Gene Fitzgerald alla Commissione Oggetto: Andamento dell'occupazione . . . . .	8
87/C 220/18	n. 2480/86 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Il potenziale di produzione delle piantagioni di alcune specie di alberi da frutto (Doc. COM(86) 502 def.) . . . . .	9
87/C 220/19	n. 2502/86 dell'on. Bram van der Lek alla Commissione Oggetto: Sprigionamento di diossina a seguito della combustione di scorie nel cementificio CBR in Belgio . . . . .	9
87/C 220/20	n. 2506/86 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Aiuti economici al Bangladesh . . . . .	10
87/C 220/21	n. 2510/86 dell'on. José Happart alla Commissione Oggetto: Prelievo di corresponsabilità sui cereali . . . . .	11
87/C 220/22	n. 2511/86 dell'on. José Happart alla Commissione Oggetto: Livello di inquinamento delle acque . . . . .	11
87/C 220/23	n. 2518/86 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Piccole e medie imprese e legislazione europea . . . . .	12
87/C 220/24	n. 2523/86 dell'on. Olivier d'Ormesson alla Commissione Oggetto: ONG (Organizzazioni non governative) . . . . .	12
87/C 220/25	n. 2532/86 dell'on. Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Aiuti al patrimonio architettonico . . . . .	13
87/C 220/26	n. 2539/86 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Partecipazione delle PMI a RACE e ESPRIT . . . . .	13
87/C 220/27	n. 2554/86 dell'on. Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Immagazzinamento a Bremerhaven di 8 220 fusti di prodotti tossici per l'agricoltura provenienti dall'azienda chimica svizzera Sandoz . . . . .	13
87/C 220/28	n. 2584/86 dell'on. André Fourcans alla Commissione Oggetto: Armonizzazione delle norme di sicurezza riguardanti i bambini negli autoveicoli . . . . .	14
87/C 220/29	n. 2591/86 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Aiuto alle organizzazioni sociali basate sul volontariato . . . . .	15
87/C 220/30	n. 2623/86 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Progetti di sviluppo finanziati nel settore delle colture commerciali e di sussistenza . . . . .	15

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
87/C 220/31	n. 2629/86 dell'on. Victor Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Trattamento illegale di emigranti turchi nella Repubblica federale di Germania . . . . .	15
87/C 220/32	n. 2631/86 dell'on. José Barros Moura alla Commissione Oggetto: Il capo dell'ufficio informazioni della Commissione delle Comunità europee in Brasile	16
87/C 220/33	n. 2632/86 dell'on. José Barros Moura alla Commissione Oggetto: Il capo dell'ufficio informazioni della Commissione delle Comunità europee a Lisbona	16
87/C 220/34	n. 2642/86 dell'on. Ben Visser alla Commissione Oggetto: Accordi internazionali per limitare la sovraccapacità nel settore delle costruzioni navali	16
87/C 220/35	n. 2653/86 dell'on. José Alvarez de Eulate Peñaranda alla Commissione Oggetto: Adozione di misure protezionistiche mediante l'imposizione delle «norme di qualità»	17
87/C 220/36	n. 2663/86 dell'on. Ludivina Garcia Arias alla Commissione Oggetto: Cooperazione CEE-America latina nel settore dell'energia . . . . .	18
87/C 220/37	n. 2680/86 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Applicazione della direttiva 76/464/CEE . . . . .	18
87/C 220/38	n. 2697/86 dell'on. Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Partecipazione di funzionari della Commissione a un'audizione sulla politica nel settore della tecnologia . . . . .	19
87/C 220/39	n. 2719/86 dell'on. Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Procedure doganali belghe . . . . .	19
87/C 220/40	n. 2720/86 dell'on. Ludivina Garcia Arias alla Commissione Oggetto: Progetti di cooperazione CEE-Guinea Equatoriale . . . . .	19
87/C 220/41	n. 2724/86 dell'on. Ludivina Garcia Arias alla Commissione Oggetto: Struttamento delle possibilità offerte dal SPG ai paesi dell'America centrale . . . . .	20
87/C 220/42	n. 2730/86 dell'on. Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Progettata creazione di una discarica di rifiuti tedesca nelle immediate vicinanze della frontiera tedesco-olandese (Limburgo) . . . . .	20
87/C 220/43	n. 2732/86 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Gestione della ricerca e dello sviluppo tecnologico da parte della Commissione e dei suoi servizi . . . . .	21
87/C 220/44	n. 2743/86 dell'on. Willy Vernimmen alla Commissione Oggetto: Eccedenze agricole nella Comunità . . . . .	22
87/C 220/45	n. 2754/86 dell'on. Ludivina Garcia Arias alla Commissione Oggetto: Cooperazione con i paesi dei Caraibi e dell'America latina . . . . .	22
87/C 220/46	n. 2761/86 dell'on. Lambert Croux alla Commissione Oggetto: Impianto sperimentale di desolfurazione . . . . .	23
87/C 220/47	n. 2769/86 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: I transiti di armi negli Stati membri . . . . .	23
87/C 220/48	n. 2774/86 dell'on. José Alvarez de Paz alla Commissione Oggetto: Protezione dei lavoratori dal rumore sul luogo di lavoro . . . . .	24
87/C 220/49	n. 2781/86 dell'on. Victor Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Lotta contro la desertificazione nell'Africa subsahariana . . . . .	24
87/C 220/50	n. 2783/86 dell'on. Victor Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Progetti di medicina preventiva in Africa . . . . .	24

*(segue)*

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
87/C 220/51	n. 2784/86 dell'on. Victor Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Rimboschimento nell'Africa subsahariana .....	25
87/C 220/52	n. 2792/86 dell'on. George Cryer alla Commissione Oggetto: Industria degli utensili per filettatura (maschio e filiera) .....	25
87/C 220/53	n. 2849/86 degli on. Bryan Cassidy e altri alla Commissione Oggetto: Piccole e medie imprese .....	26
87/C 220/54	n. 2904/86 dell'on. Sylvie Le Roux alla Commissione Oggetto: Frodi relative al magazzinaggio di carni bovine .....	26
87/C 220/55	n. 2918/86 degli on. Michel Debatisse, Jean-Marie Vanlerenberghe, Nicole Fontaine e Jacques Mallet alla Commissione Oggetto: Carestia nel Madagascar .....	27
87/C 220/56	n. 2932/86 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Controllo delle nascite .....	27
87/C 220/57	n. 2941/86 dell'on. Luis Perinat Elio alla Commissione Oggetto: Assunzione di funzionari spagnoli alle Comunità europee .....	27
87/C 220/58	n. 2945/86 dell'on. Manuel Cantarero del Castillo alla Commissione Oggetto: Creazione da parte delle organizzazioni alberghiere di agenzie turistiche proprie .....	28
87/C 220/59	n. 2984/86 dell'on. Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Scarico di rifiuti della città di Strasburgo nel Reno .....	28
87/C 220/60	n. 3019/86 dell'on. Eusebio Cano Pinto alla Commissione Oggetto: Armonizzazione delle aliquote IVA .....	28
87/C 220/61	n. 3048/86 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Avvelenamenti verificatisi in Spagna a seguito del consumo di olio inadatto al consumo alimentare .....	29
87/C 220/62	n. 618/87 dell'on. Paul Staes al Consiglio Oggetto: Riserva di Galgenschoor .....	29

## I

(Comunicazioni)

## PARLAMENTO EUROPEO

## INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1548/86**  
 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC—B)  
 alla Commissione delle Comunità europee  
 (13 ottobre 1986)  
 (87/C 220/01)

*Oggetto:* L'impianto di ritrattamento di scorie radioattive di Sellafield (Gran Bretagna)

La Commissione della CE si era ripromessa di chiedere alle autorità britanniche informazioni concernenti i diversi tipi di incidenti verificatisi nell'impianto di ritrattamento di scorie radioattive di Sellafield. Oltre a ciò sarebbero state richieste informazioni anche agli abitanti della zona nonché ai gruppi d'azione.

Può dire la Commissione in che misura sono state già fornite tali informazioni, visto che gli incidenti avvenuti erano tali da richiedere un intervento con la massima urgenza?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis**  
 in nome della Commissione  
 (3 aprile 1987)

In seguito ad una richiesta della Commissione sono pervenute informazioni dalle autorità competenti del Regno Unito e da una organizzazione locale «Cumbrians Opposed to a Radioactive Environment». («Gli abitanti del Cumberland contrari ad un ambiente radioattivo»). Le relazioni presentate da quest'ultima comprendono la protezione contro le radiazioni dell'ambiente e dei lavoratori.

Sono stati rilevati i punti salienti di tali relazioni e i pareri della Commissione sono contenuti nella comunicazione al Consiglio del 20 agosto 1986 riguardante «Gli sviluppi delle misure comunitarie per l'applicazione del capo III del trattato Euratom "Protezione sanitaria" (1)». La Commissione ha preso atto successivamente anche dell'atteggiamento delle autorità competenti del Regno Unito contenuto nella rela-

zione «Safety Audit of BNFL Sellafield 1986» (controllo di sicurezza dell'impianto di Sellafield 1986) (2).

(1) Doc. COM(86) 434 def.

(2) HMSO, Londra, dicembre 1986.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1881/86**  
 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC—B)  
 alla Commissione delle Comunità europee  
 (13 novembre 1986)  
 (87/C 220/02)

*Oggetto:* Violazione, da parte del Belgio, delle norme CEE in materia di concorrenza

Ho già indirizzato in precedenza altre interrogazioni scritte alla Commissione delle Comunità europee in ordine alla violazione belga delle regole di concorrenza CEE in sede di appalto dei lavori del «Pont Canal» a La Louvière (interrogazione n. 2263/85) (1).

Un caso analogo si è nuovamente verificato in relazione alla costruzione di un serbatoio idrico pensile a Welkenraedt e ai danni della ditta fiamminga Van Roey di Rijkevorsel, che aveva presentato l'offerta a più basso costo nell'ambito della regolare gara d'appalto. Subito il governo regionale della Vallonia aveva deciso di non tener conto della gara e di indire una nuova gara d'appalto limitata. Per colmo di sventura, la Compagnia nazionale delle condutture idriche era giunta alla conclusione, dal canto suo, che le gare d'appalto con partecipazione limitata in Vallonia possono essere considerate costruttivamente dalle competenti autorità vallone solo qualora vi partecipino esclusivamente imprese della Vallonia e, pertanto, aveva presentato al governo regionale vallone un nuovo elenco comprendente esclusivamente 17 ditte vallo-ni.

In concreto, ciò significa che un'esclusione generalizzata delle ditte fiamminghe sembra essere ormai quasi.

Si chiede alla Commissione se intenda reagire a queste violazioni delle regole di concorrenza CEE che già durano da diverso tempo e garantire il rispetto dei diritti delle ditte fiamminghe?

(<sup>1</sup>) GU n. C 214 del 25. 8. 1986, pag. 8.

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(3 aprile 1987)

Data l'insufficienza degli elementi d'informazione relativi al bando di gara lanciato per la costruzione di un serbatoio idrico pensile a Welkenraedt, forniti dall'onorevole parlamentare, la Commissione non è per ora in grado di stabilire se il caso segnalato rientra nel campo d'applicazione del diritto comunitario.

La Commissione ha chiesto alle competenti autorità belghe le informazioni necessarie e avrà cura di comunicare all'onorevole parlamentare gli ulteriori sviluppi.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2137/86**

dell'on. Ray Mac Sharry (RDE—IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1986)

(87/C 220/03)

**Oggetto:** Sovvenzioni per il magazzinaggio privato

L'attuale gestione comunitaria del mercato delle carni bovine sta aggravando il problema della stagionalità nella produzione irlandese di carni bovine.

Ciò impedisce lo sviluppo di cicli produttivi che soddisfino la domanda annua dei mercati delle carni bovine nella CEE.

Visto che le carni bovine rappresentano il 10 % delle esportazioni irlandesi e vista l'urgenza di un incentivo di prezzo per aumentare la produzione nei mesi invernali, ammette la Commissione che prevedendo un regime di aiuti all'immagazzinaggio privato in primavera si contribuirebbe a creare un certo equilibrio sul mercato?

**Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione**

(2 aprile 1987)

Gli aiuti all'ammasso privato si sono rivelati efficacissimi negli ultimi due anni, dimostrando la loro utilità in quanto strumento per ripristinare l'equilibrio del mercato. La Commissione, del resto, ha già ripetutamente espresso l'intenzione di rafforzare, in futuro, questo dispositivo. Nondimeno, gli aiuti all'ammasso privato sono da considerarsi una misura puntuale di sostegno del mercato, da adottarsi a titolo

complementare in periodi di difficoltà allo scopo, precisamente, di alleggerire il mercato. Il momento dell'entrata in vigore di tale regime e la sua durata di applicazione sono della massima importanza ai fini di un rapporto ottimale fra costi e risultati. Di conseguenza, la Commissione non è attualmente in grado di assumere impegni quanto all'istituzione di un sistema di aiuti all'ammasso privato nella primavera 1987.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2220/86**

dell'on. Alman Metten (S—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 dicembre 1986)

(87/C 220/04)

**Oggetto:** Importazione di monete d'oro dal Sudafrica

1. Il 27 ottobre 1986 il Consiglio ha stabilito un regolamento recante sospensione delle importazioni di monete d'oro dalla Repubblica sudafricana [(CEE) n. 3302/86] (<sup>1</sup>).

Tale regolamento non si basa su un articolo concreto del trattato. Ritiene la Commissione che un generico rinvio al trattato costituisca una base giuridica sufficiente per tale provvedimento?

2. Qualora dei provvedimenti possano essere validamente fondati in diritto sul trattato in generale, la difficoltosa revisione del trattato cui si è proceduto (Atto europeo) non è stata forse uno sforzo superfluo?

3. Il suddetto regolamento (CEE) n. 3302/86 del Consiglio non preclude l'immissione in libera pratica di monete d'oro originarie della Repubblica sudafricana importate a norma di contratti conclusi anteriormente al 31 ottobre 1986 o in corso di spedizione verso la Comunità a questa data.

È disposta la Commissione a decidere e notificare, nel quadro delle sue competenze di controllo, che non accetterà più alcuna importazione sulla base di tali due deroghe dopo il 1° gennaio 1987, onde evitare ogni ricorso abusivo a queste clausole-scappatoia?

(<sup>1</sup>) GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 11.

**Risposta data dal sig. De Clercq  
in nome della Commissione**

(3 aprile 1987)

1. La Commissione ritiene in effetti che un rinvio generale al trattato non è un fondamento giuridico soddisfacente per il provvedimento di cui trattasi; essa ha difeso questa posizione in un ricorso intentato contro il Consiglio, attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia (causa n. 45/86 relativa al SPG 1986).

2. La Commissione ha basato la sua proposta in materia sull'articolo 113 CEE, ritenendo che il divieto di importare le monete d'oro di cui trattasi — che sono merci secondo la

TDC — costituisce una misura di politica commerciale comune.

Allorché è stato adottato il regolamento (CEE) n. 3302/86 del Consiglio, il presidente della Commissione ha ricordato che, secondo quest'ultima, il regolamento avrebbe dovuto basarsi su tale articolo.

3. Il divieto da parte della Commissione di importare monete d'oro in esecuzione dei contratti conclusi prima del 31 ottobre 1986 non rientrerebbe nelle disposizioni del citato regolamento dopo il 1° gennaio 1987. Non sembra peraltro che siano necessari provvedimenti per evitare abusi, considerato il notevole calo della domanda di monete d'oro coniate in Sudafrica.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2225/86

dell'on. Michael Hindley (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 dicembre 1986)

(87/C 220/05)

*Oggetto:* Progetti del Fondo sociale nella regione della Grande Manchester

Può la Commissione fornire un elenco dei progetti attuati dal Fondo sociale nella regione della Grande Manchester, negli ultimi cinque anni, nei settori della formazione continua e dello sviluppo sociale?

Sono state eseguite indagini valutative su tali programmi?

Risposta data dal sig. Marin  
in nome della Commissione

(18 maggio 1987)

Per la regione del Greater Manchester la Commissione ha approvato per gli anni 1984, 1985 e 1986 il seguente numero di pratiche con i rispettivi importi per la formazione degli adulti:

Anno	Numero di pratiche	Importo espresso in £
1984	10	376 266,00
1985	16	474 529,00
1986	44	936 862,00
1987	109	4 979 724,28

I dati per gli anni precedenti non sono disponibili per motivi tecnici.

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento un tabulato informatico che contiene le informazioni dettagliate.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2249/86

dell'on. Ib Christensen (ARC—DK)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 gennaio 1987)

(87/C 220/06)

*Oggetto:* Attribuzione della qualifica di regione prioritaria alla provincia danese di Storstroem

La Commissione ha privato dello status di regione prioritaria una zona a pronunciato sviluppo regionale come la provincia di Storstroem che lo ha avuto per vari anni.

Considerato che il tasso di disoccupazione in questa zona è in generale di circa il 20 % superiore alla media nazionale danese, tale decisione appare iniqua. Ad esempio una donna su cinque tra quante si presentano sul mercato del lavoro resta disoccupata. In generale i vari settori economici della provincia hanno registrato un calo dell'occupazione del 15,5 % nel periodo 1972/1984 (contro una media nazionale dell'8,7 %). In cinque province marginali dello Jylland nello stesso periodo il numero dei posti di lavoro nell'industria è aumentato del 24,1 % e tra di esse figurano zone considerate regioni prioritarie.

Manca una chiara motivazione per privare dello status di regione prioritaria la provincia di Storstroem. Si rimanda del resto alla pubblicazione «Evoluzione economica e dell'occupazione nella provincia di Storstroem» e allegato, pubblicata a cura dell'Amministrazione provinciale di Storstroem. Risulta opportuno che almeno Lolland riacquisti la qualifica di zona prioritaria.

La Commissione riesaminerà l'opportunità di conferire nuovamente alla provincia di Storstroem la qualifica di regione prioritaria?

Risposta data dal sig. Sutherland  
in nome della Commissione

(2 aprile 1987)

La Commissione non si è opposta a che fosse istituita un'area prioritaria nel Lolland. Infatti, il Vestlolland in cui sono concentrati i problemi regionali della Contea di Storstrom, è stato accettato dalla Commissione nel 1982 e l'accettazione è stata ribadita il 10 dicembre 1986.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2327/86

dell'on. Thomas Megahy (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 gennaio 1987)

(87/C 220/07)

*Oggetto:* Programma CE contro la povertà — Personale assegnatovi

Può la Commissione fornire informazioni in merito a

- a) la consistenza del personale implicato nel programma contro la povertà
- b) la percentuale del tempo dedicato da tale personale al programma contro la povertà
- c) il grado o il livello di qualificazione di detto personale
- d) eventuali modifiche di tali elementi a seguito del cambiamento del personale addetto al programma contro la povertà.

Ritiene la Commissione di avere destinato personale sufficiente al programma in questione?

**Risposta data dal sig. Marin  
in nome della Commissione**

(9 aprile 1987)

La gestione del programma di lotta contro la povertà è uno dei compiti della divisione «Sicurezza sociale e azioni sociali».

Sotto l'autorità del capo divisione, tre funzionari sono incaricati dell'attuazione del programma: si tratta di un amministratore principale, capo divisione aggiunto e di due assistenti.

Questi effettivi dovrebbero consentire il funzionamento del programma.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2332/86**

dell'on. Thomas Megahy (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 gennaio 1987)

(87/C 220/08)

**Oggetto:** Programma CE contro la povertà — Quarto anno di finanziamento

A seguito di orientamenti erronei forniti dal dipartimento per la sanità pubblica e la sicurezza sociale del Regno Unito, svariati progetti britannici hanno chiesto un finanziamento per soli tre anni. Non sarebbe possibile trovare altri fondi affinché tali progetti possano chiedere il finanziamento per un quarto anno?

**Risposta data dal sig. Marin  
in nome della Commissione**

(8 aprile 1987)

Così come risulta all'onorevole parlamentare, la selezione dei progetti «azione-ricerca» di lotta contro la povertà nel quadro del secondo programma si è effettuata in due tempi.

Gli Stati membri hanno eseguito una preselezione nella quale la Commissione non era implicata. Una seconda fase, in cui

la Commissione ha selezionato, fra tutti i progetti ricevuti dagli Stati membri, i 65 progetti attualmente in corso di funzionamento. Essa ha tenuto conto dei progetti così come le sono stati presentati, anche dal punto di vista di bilancio. Nel corso di riunioni con esperti governativi, prima che il Consiglio prendesse la decisione inerente a questo programma, e durante la prima riunione del comitato consultivo all'inizio del 1985, tutte le indicazioni utili venivano infatti fornite ai rappresentanti degli Stati membri sul modo di soddisfare le domande per progetti di azione-ricerca, anche in materia di previsioni di bilancio.

Il programma nel suo insieme è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni riportate nei progetti; in queste condizioni, non è possibile pensare di assegnare, a taluni progetti del Regno Unito, un complemento di finanziamento senza che esso venga preso su altri progetti.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2340/86**

dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 gennaio 1987)

(87/C 220/09)

**Oggetto:** Costruzione di strade e tutela dell'ambiente in Grecia

È la Commissione a conoscenza di un progetto che prevede la costruzione in Grecia di una strada tra le località Papingko e Tsepelovo nella regione Zagori (Epiro settentrionale)?

Sa la Commissione che il previsto tracciato della strada, quando già esiste un collegamento tra le due località, taglierà il parco nazionale di «Vikos-Aoos», pregiudicando seriamente uno degli ultimi habitat dell'orso bruno nella Comunità?

Visto inoltre che il sentiero pedonale nel suddetto parco fa parte del sistema internazionale dei sentieri pedonali, è disposta la Commissione a intervenire presso il governo greco al fine di impedire che il tracciato di questa strada passi attraverso il parco nazionale, ovvero affinché venga spostato nell'intento di proteggere questa oasi naturale unica nel suo genere?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis  
in nome della Commissione**

(9 aprile 1987)

La Commissione non è a conoscenza del progetto di strada cui si riferisce l'onorevole parlamentare. Poiché il FESR non

ha sinora ricevuto nessuna richiesta di finanziamento in favore del progetto in parola, la Commissione si è rivolta alle autorità elleniche per ricevere ulteriori ragguagli in merito.

La Commissione non mancherà di tenere al corrente l'onorevole parlamentare sugli ulteriori sviluppi della questione.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2352/86

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 gennaio 1987)

(87/C 220/10)

*Oggetto:* Iniziative locali in materia di occupazione

In risposta alla mia interrogazione n. 445/86 <sup>(1)</sup>, la Commissione ha comunicato che per quanto concerne la risoluzione del Consiglio del 7 giugno 1984 relativa ai contributi delle iniziative locali in materia di occupazione per la lotta contro la disoccupazione, essa avrebbe redatto una prima relazione nell'autunno del 1986. Questa comunicazione al Consiglio avrebbe contenuto dati particolareggiati sulle azioni attuate sia negli Stati membri che a livello comunitario.

La Commissione può far sapere se ciò è già avvenuto, e in caso di risposta affermativa, qual è il contenuto di detto documento?

<sup>(1)</sup> GU n. C 270 del 27. 10. 1986, pag. 36.

**Risposta data dal sig. Marin  
in nome della Commissione**

(4 maggio 1987)

Un progetto di comunicazione della Commissione al Consiglio è stato effettivamente approntato nell'autunno 1986 ed adottato dalla Commissione nel gennaio 1987. Questa nuova comunicazione è intitolata: «Seguito dato alle disposizioni della risoluzione del Consiglio in data 7 giugno 1984 sul contributo alla lotta contro la disoccupazione delle iniziative locali relative alla creazione di posti di lavoro» <sup>(1)</sup>. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione elenca le azioni intraprese a livello sia nazionale che comunitario e avanza talune conclusioni basate su ricerche e consultazioni.

Dopo essere stato adottato dalla Commissione il documento verrà trasmesso alle varie istituzioni comunitarie.

<sup>(1)</sup> COM(86) 784 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2386/86

dell'on. Anne-Marie Lizin (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 gennaio 1987)

(87/C 220/11)

*Oggetto:* Sospensione da parte della regione vallona dell'attribuzione dei premi all'assunzione di lavoratori per i quali è difficile trovare un impiego

Nel 1985 la regione vallona ha presentato una prima domanda di intervento finanziario europeo per l'assunzione di lavoratori senza impiego da almeno 12 mesi (87 000 franchi per lavoratore e per anno). Questa domanda presentata a vantaggio delle imprese vallone era considerata troppo modesta. Una prima quota di 23 milioni è stata assegnata nel luglio 1986.

Dopo tale data la regione vallona ha sospeso la concessione dei premi all'assunzione di lavoratori per i quali è difficile trovare un posto di lavoro e rinuncia ai 23 milioni.

La Commissione è al corrente di ciò?

**Risposta data dal sig. Marin  
in nome della Commissione**

(5 maggio 1987)

Le autorità belghe non hanno notificato alla Commissione alcun cambiamento nelle operazioni descritte dall'onorevole parlamentare, che avrebbe potuto determinare una riduzione del contributo autorizzato dalla Commissione.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2387/86

dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 gennaio 1987)

(87/C 220/12)

*Oggetto:* Mercato dell'amianto

Qual è l'evoluzione del mercato dell'amianto nel corso di questi ultimi anni?

In particolare, potrebbe la Commissione fornirci, in cifre, indicazioni riguardanti

1. le quantità di amianto utilizzate,
2. i prodotti nella cui composizione entra l'amianto,
3. le quantità di scorie di amianto da gestire?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione  
(8 aprile 1987)**

1. Le quantità di amianto utilizzate nella Comunità, in Svizzera e in Austria sono state negli anni sottoindicati le seguenti:

(tonnellata)		
1976	1981	1984
991 000	607 000	477 888
		di cui:
		Belgio 34 882
		Danimarca 13 536
		Germania 74 432
		Grecia 15 211
		Spagna 47 472
		Francia 70 170
		Irlanda 5 687
		Italia 131 033
		Lussemburgo 0
		Paesi Bassi 8 357
		Portogallo 8 126
		Regno Unito 41 556
		Totale CEE 450 462

La produzione e il consumo di amianto sono diminuiti a seguito della recessione economica generale, in particolare nel settore della costruzione e a causa del maggior impiego di fibre di sostituzione.

2. L'amianto entra nella produzione di moltissimi prodotti (fino a 2 000) ma soprattutto nei prodotti della costruzione (80 %).

I principali prodotti sono:

- Condotte di amianto-cemento
- Lastre di amianto-cemento
- Materiale di pavimentazione
- Materiale di copertura
- Imballaggi e guarnizioni
- Isolamento: termico, elettrico, acustico
- Prodotti di frizione
- Rivestimenti e composti
- Materiale di saldatura
- Tessili
- Carta
- Varie

3. Non esistono informazioni sulle quantità di scorie di amianto da gestire nella Comunità.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2394/86  
dell'on. Richard Cottrell (ED—GB)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(23 gennaio 1987)  
(87/C 220/13)**

*Oggetto:* Vendite all'Unione Sovietica

La Commissione può far sapere se nel quadro delle norme del GATT, intende ricorrere ad una ulteriore deroga che le consenta di vendere burro eccedente all'Unione Sovietica (la deroga in questione è scaduta il 31 dicembre 1986), in conformità con gli obblighi incombenti alla Comunità nell'ambito dell'IDA?

**Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione  
(31 marzo 1987)**

La Commissione non intende richiedere una proroga della deroga citata dall'onorevole parlamentare.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2422/86  
dell'on. Fernand Herman (PPE—B)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(23 gennaio 1987)  
(87/C 220/14)**

*Oggetto:* Ritiro di una proposta della Commissione

Recentemente (28 novembre 1986) la Commissione ha ritirato la sua proposta relativa al programma ERASMUS, per poi ripresentarla il 10 dicembre 1986 senza cambiare una virgola. Più o meno alla stessa data la Commissione ha ritirato la sua proposta concernente una settima direttiva sulle franchigie fiscali. Ho sentito dire che altre proposte potrebbero essere state ritirate a determinate condizioni.

Mentre precedentemente venivano ritirate quelle proposte che erano cadute in disuso per mancanza di discussione in seno al Consiglio, i recenti ritiri hanno un significato più politico.

Si chiede pertanto alla Commissione:

1. Per quale motivo ha essa cambiato il suo comportamento?
2. In base a quali criteri talune proposte possono essere ritirate o ripresentate?
3. Il credito della Commissione non può ricevere danno dal fatto che un commissario, individualmente e sotto l'impulso dell'impazienza o dell'irritazione, possa proce-

dere oralmente a tali ritiri e valutare sovranamente se esistano effettivamente le condizioni per il ritiro?

4. Non sarebbe opportuno farne l'oggetto di una decisione collegiale, espressa per iscritto e con preavviso per lasciare al Consiglio il tempo di reagire nel buon senso?
5. Non sarebbe opportuno, tenuto conto del carattere politico di questa grave decisione, informare il Parlamento?

**Risposta data dal sig. Delors  
in nome della Commissione**

(4 maggio 1987)

1. La Commissione ha deciso di ritirare la proposta relativa al programma ERASMUS <sup>(1)</sup> quando si è resa conto che i negoziati in sede di Consiglio cercavano di modificare gli obiettivi fondamentali del programma e snaturare, di conseguenza, la stessa proposta. La Commissione ha ravvisato l'opportunità di presentare una seconda volta la proposta iniziale in considerazione dell'impegno politico manifestato dai capi di Stato e di governo nel corso del Consiglio europeo di Londra del 5 e 6 dicembre 1986, ritenendo che ci fossero tutti i presupposti per una presa di posizione del Consiglio nel rispetto degli elementi essenziali del programma.

Per quanto riguarda la proposta di settima direttiva sulle franchigie fiscali <sup>(2)</sup>, la Commissione ha deciso di ritirare la sua proposta, ritenendo che i negoziati in seno al Consiglio fossero giunti a un compromesso che snaturava l'obiettivo della stessa ed introduceva nuovi elementi che esulavano dal campo di applicazione della predetta direttiva.

Questi due casi di ritiro s'inquadrano nella linea seguita dalla Commissione anche in passato. Giova infatti ricordare che già nel 1980 la Commissione aveva ritirato, per motivi analoghi, una sua proposta sulla protezione dei partecipanti all'istruzione a distanza <sup>(3)</sup> e, nel 1977, la proposta relativa al programma orientativo triennale di aiuto alimentare 1977/1979 <sup>(4)</sup>.

2. La Commissione ritiene che il ritiro di una proposta sia il corollario del diritto d'iniziativa. Il criterio che disciplina il ritiro non può essere che quello che determina l'esercizio del diritto d'iniziativa, cioè l'interesse comunitario.

3 e 4. La Commissione aveva espressamente autorizzato il commissario competente a ritirare la proposta qualora si fosse presentata la situazione descritta al punto 1.

5. La Commissione ha già provveduto ad informare il Parlamento di voler ritirare le proposte relative al program-

ma ERASMUS e alla settima direttiva sulle franchigie fiscali con lettere indirizzate al presidente del Parlamento e firmate, rispettivamente, dal vicepresidente Marin l'8 dicembre 1986 e dal vicepresidente Lord Cockfield il 28 novembre 1986.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(86) 756.

<sup>(2)</sup> Doc. COM(83) 166.

<sup>(3)</sup> Doc. COM(78) 372.

<sup>(4)</sup> Doc. COM(76) 452.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2432/86

dell'on. Marie-Noelle Lienemann (S—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 gennaio 1987)

(87/C 220/15)

**Oggetto:** Diritto di soggiorno in un paese membro

Alcuni cittadini francesi si sono visti rifiutare, a due riprese, il rinnovo del loro libretto di lavoro e, di conseguenza, la possibilità di soggiornare nei Paesi Bassi.

In qual modo intende la Commissione evitare che in futuro si ripeta una situazione del genere?

Non è forse questa situazione in contraddizione con la decisione di creare il grande mercato?

**Risposta data dal sig. Marin  
in nome della Commissione**

(28 aprile 1987)

A norma dell'articolo 48 del trattato CEE e delle relative disposizioni di applicazione, tutti i cittadini di uno Stato membro godono del diritto fondamentale di libera circolazione, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. Ciò implica il diritto di accedere a qualsiasi attività salariata, e di esercitarla, alle medesime condizioni imposte ai lavoratori nazionali e senza doversi munire di permesso di lavoro. Tutti gli Stati membri, eccettuati i nuovi Stati aderenti, hanno soppresso l'obbligo del permesso di lavoro per i lavoratori comunitari. Per quanto riguarda il soggiorno, gli Stati membri devono riconoscere il diritto di soggiorno a tutti i lavoratori che esercitano un'attività salariata.

Ai fini di un eventuale intervento presso le autorità olandesi, l'onorevole parlamentare è invitato a trasmettere informazioni precise, che consentano di individuare i casi ai quali si riferisce.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2441/86**

dell'on. Ray MacSharry (RDE—IRL)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(26 gennaio 1987)  
(87/C 220/16)

Oggetto: Relazioni CEE/Cina

Nel 1985 è stato firmato un accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità europea e la Repubblica popolare di Cina. In tale accordo si riflette la volontà di ambe le parti di dare avvio ad una nuova fase nelle loro relazioni commerciali ed economiche mediante l'intensificazione e la diversificazione degli scambi e lo sviluppo assiduo della cooperazione economica e tecnica.

Può la Commissione far sapere qual è stato il valore degli scambi tra la Comunità e la Cina nei singoli anni nel periodo 1980 - 1985?

Quali sono i piani nel contesto del nuovo accordo 1985 per sviluppare la cooperazione economica e tecnica fra le due parti?

**Risposta data dal sig. De Clercq  
in nome della Commissione**  
(24 marzo 1987)

La tabella in appresso indica l'evoluzione degli scambi tra la Comunità (a Nove nel 1980 e a Dieci dal 1981 in poi) e la Repubblica popolare cinese per ogni anno dal 1980 al 1985. Le cifre rivelano un costante incremento degli scambi.

Nell'ambito dell'accordo di cooperazione sono in corso innumerevoli attività. Esse riguardano soprattutto l'assistenza finanziaria e tecnica all'agricoltura cinese, la promozione delle esportazioni cinesi, il sostegno all'ammodernamento delle imprese, la cooperazione scientifica e tecnica e quella nel settore dell'energia. Il 12 gennaio 1987 la Commissione mista CEE/Cina ha esaminato una ad una queste attività ed il loro sviluppo futuro. Tra le nuove iniziative ricordiamo il progetto di una settimana commerciale euro-cinese, che avrà luogo all'inizio del 1988, quello di un simposio sugli investimenti europei in Cina e di un seminario sulle tecniche di marketing nel 1987, l'ampliamento della cooperazione nel settore dell'energia e in quello dell'informatica e delle telecomunicazioni e infine la creazione di un centro comune di biotecnologia in Cina.

**Scambi tra la Comunità e la Cina**

(Miloni di ECU)

EUR 10	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Importazione	1 907	2 284	2 334	2 665	3 211	3 802
Esportazione	1 734	1 894	2 044	2 758	3 508	6 534
Saldo	- 173	- 390	- 290	+ 90	+ 297	+ 2 732

Fonte: Eurostat.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2460/86**

dell'on. Gene Fitzgerald (RDE—IRL)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(26 gennaio 1987)  
(87/C 220/17)

Oggetto: Andamento dell'occupazione

Da uno studio di 3 000 datori di lavoro sull'andamento della occupazione nel Regno Unito fino al 1990 <sup>(1)</sup> si deduce un cambiamento nei tipi di lavoro con una diminuzione soprattutto nel settore dei macchinari, mentre si prevede un aumento dell'occupazione molto rapido in alcuni settori dei servizi: distribuzione, servizi finanziari e commerciali e tempo libero. I datori di lavoro ritengono inoltre che l'adattabilità ai cambiamenti denoti di per se stessa una notevole capacità, valida almeno quanto le capacità connesse a specifici processi industriali:

- Ha la Commissione studiato la relazione del gruppo di studio sulle occupazioni e, in caso affermativo, quali conclusioni si possono trarre da esso a livello comunitario?
- Intende la Commissione intraprendere uno studio analogo in tutta la Comunità allo scopo di porre in luce le capacità e la formazione richieste per gli anni 1990, soprattutto nelle zone sfavorite della Comunità?
- Quali iniziative concrete possono essere prese a livello comunitario per incoraggiare la crescita dell'occupazione nel settore dei servizi?

<sup>(1)</sup> Tendenze dell'occupazione nel Regno Unito fino al 1990, dell'Istituto per gli studi della manodopera per il gruppo di studio sulle occupazioni.

**Risposta data dal sig. Marin  
in nome della Commissione**  
(5 maggio 1987)

a) La Commissione conosce lo studio cui si riferisce l'onorevole parlamentare e sta esaminandone i risultati, in relazione ad altri lavori di ricerca, nella sua analisi periodica delle tendenze in atto sul mercato del lavoro.

b) Nel 1986, la Commissione ha ordinato uno studio in cinque Stati membri (Repubblica federale di Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito), che porta il titolo «New Areas and New Forms of Employment Growth» (Nuovi settori e nuove forme di crescita economica), inteso ad individuare i modelli occupazionali in mutazione; fra breve ne verranno pubblicati i risultati. A partire da questi ultimi, nel 1987 si darà l'avvio a nuovi lavori.

c) Gli obiettivi comunitari, nel quadro della strategia generale di incremento dell'occupazione, quali figurano nelle relazioni economiche annuali 1985/1986 e 1986/1987, sono di conciliare l'ammodernamento della produttività con la creazione di un sufficiente numero di posti di lavoro nel

mondo economico in genere. Si riconosce che, a livello macro-economico, il rapporto tra accrescimento ed occupazione è più favorevole nel settore terziario a causa del rapporto inversamente proporzionale tra produttività per persone occupate.

La strategia comunitaria intende agevolare la graduale ristrutturazione dell'occupazione a favore del settore terziario, stimolando la domanda di servizi proveniente sia dalle imprese sia dai consumatori, attraverso un più dinamico accrescimento dell'economia.

A livello micro-economico, la prestazione di servizi è incoraggiata sia da misure specifiche, quali un progresso verso il completamento del mercato interno, che comprenderà un mercato comune dei servizi, sia incoraggiando la costituzione e lo sviluppo di piccole imprese, particolarmente quelle che forniscono i servizi richiesti nella Comunità.

A tal fine la Commissione ha svolto studi sulle prospettive e sulle possibili politiche di incremento occupazionale in determinati rami del settore terziario, ivi compresi il credito ed il commercio al minuto.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2480/86

di Lord O'Hagan (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 gennaio 1987)

(87/C 220/18)

**Oggetto:** Il potenziale di produzione delle piantagioni di alcune specie di alberi da frutto (Doc. COM(86) 502 def.)

Durante la tornata conclusasi il 12 dicembre 1986 la Commissione si è rifiutata di dire se ha accettato che il Consiglio adottasse una decisione sulla proposta (doc. C2-110/86) senza aver previamente consultato il Parlamento europeo come prevede il trattato di Roma.

Si chiede

1. se ciò corrisponde al vero;
2. quale azione ha adottato la Commissione;
3. se sono stati lesi i diritti del Parlamento;
4. se la Commissione intende impegnarsi affinché non si verifichi più tale mostruosità costituzionale.

**Risposta data dal sig. Pfeiffer  
in nome della Commissione**

(6 maggio 1987)

La proposta cui si riferisce l'onorevole parlamentare è stata adottata dal Consiglio il 17 dicembre 1986, dopo che in data 12 dicembre il Parlamento ebbe espresso il proprio parere secondo la procedura senza relazione.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2502/86

dell'on. Bram van der Lek (ARC—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1987)

(87/C 220/19)

**Oggetto:** Sprigionamento di diossina a seguito della combustione di scorie nel cementificio CBR in Belgio

Come risulta dalla risposta del 14 agosto 1986 all'interrogazione n. 611/86 <sup>(1)</sup> dell'on. Roelants du Vivier, la Commissione ha un giudizio positivo sulla combustione di talune scorie tossiche e pericolose in forni di cementificio.

- La Commissione è al corrente del fatto che la stazione televisiva tedesco-occidentale Südwestfunk ha reso noto all'inizio dello scorso dicembre che il cementificio CBR, sito a Lixhe in Vallonia, ha bruciato nei suoi forni, nella primavera del 1985, dei residui estremamente tossici da cui si è probabilmente sprigionata della diossina (fonte: «De Limburger», 6 dicembre 1986)?
- Tale cementificio dispone di un'autorizzazione a bruciare nei suoi forni scorie chimiche e, in caso di risposta affermativa, ha agito in questo caso secondo le condizioni di detta autorizzazione?
- È possibile che a seguito della combustione di scorie chimiche nei forni di cementifici si prigionino della diossina e, in caso di risposta affermativa, in quali circostanze?
- Lo sprigionamento di diossina avvenuto in questo cementificio quali conseguenze può avere per la popolazione circostante, ivi inclusa quella olandese e tedesco occidentale?
- La Commissione quali passi intende intraprendere onde evitare il ripetersi dell'accaduto e, nella misura del possibile, mettere la popolazione al riparo dalle conseguenze negative?

<sup>(1)</sup> GU n. C 299 del 24. 11. 1986, pag. 75.

**Risposta data dal sig. Clinton Davis  
in nome della Commissione**

(8 maggio 1987)

1. La Commissione non è a conoscenza dei fatti riferiti dall'onorevole parlamentare, né ha ricevuto reclami in ordine alle operazioni in parola.
2. Poiché il Belgio non ha ancora comunicato alla Commissione l'elenco dei centri autorizzati a procedere all'eliminazione dei rifiuti tossici e pericolosi come prescritto dalla direttiva 84/631/CEE <sup>(1)</sup>, la Commissione non è in grado di stabilire se il cementificio di cui trattasi sia autorizzato o meno ad incenerire residui tossici, né è riuscita ad ottenere più precisi ragguagli in merito.
3. Nel corso degli esperimenti effettuati in diversi Stati (Canada, Norvegia, Francia) in fatto di incenerimento di scorie clorate, suscettibili di dare origine alla diossina, la presenza di quest'ultima non è stata constatata nelle emissio-

ni atmosferiche dopo la filtrazione dei gas. Le rilevazioni sono state fatte in condizioni di corretto funzionamento degli impianti. In teoria la distruzione dei composti anzidetti attraverso forni di cementifici dovrebbe risultare sicura tenuto conto dell'elevatissima temperatura e dei tempi di permanenza delle scorie negli stessi.

4. Non è possibile prevedere le conseguenze che lo sprigionamento di diossina potrebbe avere per le popolazioni circostanti. A tal fine occorrerebbe esaminare minuziosamente le condizioni locali che permettono la dispersione delle emissioni nell'atmosfera, nonché le quantità sprigionate. Inoltre, per poter trarre valide conclusioni il periodo degli accertamenti dovrebbe essere sufficientemente lungo.

5. Sia la direttiva del Consiglio del 20 marzo 1978 <sup>(2)</sup> relativa ai rifiuti pericolosi, sia quella del 28 giugno 1984 <sup>(3)</sup> relativa alla lotta contro l'inquinamento atmosferico proveniente dagli impianti industriali, prevedono che occorre l'autorizzazione per l'esercizio di impianti destinati all'eliminazione di rifiuti mediante incenerimento, come pure per l'esercizio d'impianti atti alla fabbricazione di cemento mediante forni rotativi. L'autorizzazione può essere rilasciata solo alle condizioni di cui all'articolo 4 di quest'ultima direttiva.

Il 2 dicembre 1986 la Corte di giustizia ha dichiarato, dietro ricorso della Commissione <sup>(4)</sup>, che il Belgio è venuto meno ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva suddetta avendo ommesso di prendere le misure necessarie ai fini dell'attuazione della stessa. Di conseguenza, agli inizi del mese di dicembre del 1986 l'articolo 5 della direttiva non era manifestamente applicabile in Belgio.

<sup>(1)</sup> GU n. L 326 del 13. 12. 1984.

<sup>(2)</sup> GU n. L 84 del 31. 3. 1978.

<sup>(3)</sup> GU n. L 188 del 16. 7. 1984.

<sup>(4)</sup> Sentenza della Corte del 2 dicembre 1986, causa n. 239/85 (non ancora pubblicata).

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2506/86

dell'on. Carlos Robles Piquer (ED—E)  
alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1987)

(87/C 220/20)

Oggetto: Aiuti economici al Bangladesh

La recente visita di Sua Santità il Papa Giovanni Paolo II a Dacca, capitale del Bangladesh, ha sottolineato ancora una volta la drammatica situazione in cui si dibatte questo paese, con una popolazione di 98 milioni di abitanti su un territorio di 144 000 km<sup>2</sup>, spesso afflitti da numerose calamità e catastrofi naturali, come il ciclone del 1985 che ha provocato circa 10 000 vittime.

La tragica situazione in cui si dibatte tale paese trova riscontro nel fatto che, molto significativamente, il 70 % della popolazione è analfabeta. Unito alle vicissitudini e alle

catastrofi naturali a cui abbiamo fatto riferimento, ciò spiega la precaria situazione del paese, a cui occorre un'urgente e prolungata azione di solidarietà.

Per questi motivi chiedo alla Commissione:

1. Quali sono stati gli aiuti concessi finora dalla Comunità economica europea al Bangladesh?
2. Quali sono le sue previsioni future a tale riguardo?
3. Pensa forse che sarebbe opportuno e possibile elaborare un piano a medio termine, mediante il quale la Comunità economica europea potrebbe programmare aiuti più efficaci di quelli concessi finora?

Risposta data dal sig. Cheysson  
in nome della Commissione

(1° aprile 1987)

1. La CEE fornisce aiuti al Bangladesh nelle forme sottoindicate:

Assistenza finanziaria e tecnica: progetti di sviluppo che comportano impegni comunitari globali fino a 25,5 milioni di ECU per un singolo progetto. Il settore beneficiario, vale a dire sviluppo rurale e sicurezza alimentare, comprende due campi d'azione: agricoltura e infrastrutture, quali magazzini, irrigazione su piccola e larga scala e sviluppo rurale integrato.

Aiuto alimentare: il Bangladesh è uno dei paesi che maggiormente beneficiano del programma di aiuto alimentare comunitario; attualmente esso riceve dalla CEE cereali e olio vegetale.

Promozione commerciale: questo programma è inteso a migliorare la commercializzazione di prodotti e servizi sui mercati interni e di esportazione. Le attività di sostegno programmate nell'ambito di questo settore riguardano la iuta (commercializzazione) e i gamberetti (sviluppo della produzione e commercializzazione).

Altre attività: fra queste figurano principalmente cofinanziamenti con organizzazioni non governative, cooperazione industriale e cooperazione tecnico-scientifica. Lo Stabex verrà applicato per la prima volta nel 1987.

L'onorevole parlamentare troverà più avanti la tabella completa degli impegni assunti dal 1976 al 1985 (ultimo anno per il quale siano disponibili dati relativi alla sua intera durata).

2. Da quando, nel 1976, il programma di assistenza finanziaria e tecnica ha avuto inizio, l'aiuto concesso al Bangladesh ha registrato un costante incremento in termini assoluti. Sugli stanziamenti di cui agli articoli 930 del bilancio comunitario per l'assistenza finanziaria e tecnica a favore dell'Asia e dell'America latina la percentuale impegnata per il Bangladesh è rimasta complessivamente pari al 10 %.

Per quanto la riguarda, la Commissione desidera aumentare la quota di aiuto fornita al Bangladesh; si trova però di fronte

ad un ostacolo sostanziale, vale a dire la capacità di assorbimento del paese. Gli aiuti dei donatori comportano infatti considerevoli impegni per il governo che deve contribuire a ciascuna azione fornendo, a seconda dei casi, personale, risorse o terreni, o addirittura modificando la propria legislazione. Tale partecipazione viene richiesta in quanto il governo stesso considera tutte le attività di sviluppo come «iniziative nazionali», sostenute dall'assistenza finanziaria e tecnica dei donatori esterni. Soltanto per gli interventi delle organizzazioni non governative, soggette a limitazioni di altro genere, non è prevista la partecipazione attiva del governo.

Inoltre, dato che il programma di aiuto comunitario a favore del Bangladesh è destinato al settore rurale, e in particolare alle fasce più povere della popolazione, sorgono spesso varie

difficoltà a livello di struttura sociale. Viene infatti ostacolato qualsiasi cambiamento nella situazione degli strati più poveri, che vengono spesso sfruttati come fonte di manodopera a basso costo.

3. Finora, l'aiuto fornito dalla Comunità al Bangladesh è stato in genere realmente efficace. Alla luce delle osservazioni di cui sopra al paragrafo 2, è molto difficile prevedere come possa essere formulato un piano ufficiale ben accetto al governo, da attuare a medio termine.

Tuttavia, una serie di progetti da realizzare con finanziamenti comunitari è sempre in fase di preparazione e viene costantemente discussa con il governo del Bangladesh.

#### Aiuti CEE a favore del Bangladesh

(Milioni di ECU)

	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Assistenza finanziaria e tecnica (compresi 7 milioni ECU nel 1983, a norma dell'articolo 958)	3,1	5,6	6,6	8,0	10,6	12,0	23,6	24,0	25,5	4,9
Aiuto alimentare	39,0	9,4	19,6	22,4	19,7	31,6	41,7	27,8	44,1	38,4
Altri aiuti	—	0,4	0,4	0,5	1,1	0,9	0,9	1,2	0,8	1,1
	42,1	15,4	26,6	30,9	31,4	44,5	66,2	53,0	70,4	44,4

Totale 1976-1985 = 424,9 milioni di ECU.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2510/86

dell'on. José Hapart (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1987)

(87/C 220/21)

Oggetto: Prelievo di corresponsabilità sui cereali

Il prelievo di corresponsabilità sui cereali determina ingiustizie e distorsioni di concorrenza sia in seno ai professionisti del settore cerealicolo che fra i vari Stati membri.

Perché, visti i vari tassi monetari, non si paga il prelievo in ECU?

Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione

(6 aprile 1987)

Nei considerando del regolamento (CEE) n. 1584/86 del Consiglio <sup>(1)</sup> si precisa che per la campagna 1986/1987 l'importo del prelievo di corresponsabilità è fissato al 3 % del prezzo d'intervento applicabile per il frumento tenero nel primo mese della stessa campagna 1986/1987. Tale percentuale corrisponde a 5,38 ECU/t. Dato che in ogni Stato membro il prezzo d'intervento è calcolato sulla base del tasso verde applicabile a tale Stato, è proprio per evitare i rischi di

distorsione che il prelievo di corresponsabilità è pagato in moneta nazionale. I 5,38 ECU/t sono convertiti in moneta nazionale applicando lo stesso tasso verde utilizzato per il calcolo del prezzo d'intervento.

Il pagamento di un importo in ECU, unico e uguale per tutti, è escluso finché esisteranno disparità di prezzo. In effetti, il ricorso all'ECU nelle presenti condizioni creerebbe distorsioni di concorrenza invece di contribuire ad evitarle.

<sup>(1)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 41.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2511/86

dell'on. José Hapart (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1987)

(87/C 220/22)

Oggetto: Livello di inquinamento delle acque

I comuni e gli stabilimenti termali con quanta frequenza sono tenuti a procedere all'analisi di campioni di acque?

Quali sono le norme limite di tolleranza in caso di presenza di radioattività nelle acque potabili?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis  
in nome della Commissione**

(3 aprile 1987)

La Comunità non ha ancora predisposto una specifica direttiva sulle acque utilizzate negli stabilimenti termali. La direttiva 80/778/CEE del Consiglio e la direttiva 80/777/CEE riguardano rispettivamente la qualità delle acque destinate al consumo umano e la commercializzazione e lo sfruttamento delle acque minerali naturali <sup>(1)</sup>. L'articolo 1, terzo comma, di quest'ultima direttiva precisa che il disposto della stessa non è applicabile alle acque minerali naturali utilizzate a fini terapeutici.

La direttiva 80/836/Euratom, del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica le direttive che stabiliscono norme di base relativamente alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi risultanti dalle radiazioni ionizzanti <sup>(2)</sup> precisa (articolo 41 e seguenti) che ciascun Stato membro prenderà i provvedimenti necessari per l'attuazione dei principi fondamentali della difesa operativa della popolazione, segnatamente per quanto si riferisce alla valutazione delle contaminazioni radioattive.

Le dosi limite di esposizione, stabilite dall'articolo 12 della anzidetta direttiva, si considerano rispettate se le concentrazioni di radionuclidi nell'acqua potabile non superano i valori stabiliti nell'allegato III alla direttiva 84/467/Euratom del Consiglio, del 3 settembre 1984, che modifica la direttiva summenzionata <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 229 del 30. 8. 1980.

<sup>(2)</sup> GU n. L 246 del 17. 9. 1980.

<sup>(3)</sup> GU n. L 265 del 5. 10. 1984.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2518/86**

dell'on. Gijs de Vries (LDR—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1987)

(87/C 220/23)

**Oggetto:** Piccole e medie imprese e legislazione europea

Nel 1986 la Commissione ha cominciato a corredare le proposte interessanti le piccole e medie imprese con un'analisi («SME Impact Statement») in cui viene valutato appunto l'impatto delle singole misure sulle piccole e medie imprese. Si chiede alla Commissione di precisare:

1. quali proposte, nel 1986, siano state corredate di una simile valutazione delle ripercussioni sulle piccole e medie imprese (con menzione specifica del numero COM delle singole proposte),
2. quale sia l'effetto potenziale delle proposte in parola sulla competitività delle piccole e medie imprese;
3. se essa giudichi soddisfacente, attualmente, l'elaborazione delle valutazioni.

**Risposta data dal sig. Matutes  
in nome della Commissione**

(22 maggio 1987)

Tutte le proposte presentate alla Commissione devono essere accompagnate da un'analisi del loro impatto sulle PMI. Il 26 novembre 1986 è stato convenuto di trasmettere le valutazioni al Consiglio e al Parlamento europeo.

Nell'analisi si devono valutare i vantaggi delle proposte comunitarie per le PMI nonché, tra l'altro, il loro impatto sui costi amministrativi, tenendo altresì conto delle caratteristiche e dell'ubicazione delle imprese interessate.

È difficile precisare l'effetto netto sulla competitività delle imprese di proposte così diverse dopo un'esperienza così breve. La valutazione mira a far sì che vengano presi in debita considerazione gli effetti delle nuove proposte per le PMI.

Le nuove disposizioni hanno stabilito il principio che l'impatto delle nuove proposte comunitarie sulle imprese deve essere accuratamente valutato. La Commissione intende ora migliorare la qualità delle valutazioni ed incoraggiare la discussione con le imprese sulle nuove proposte in base alla valutazione del loro impatto.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2523/86**

dell'on. Olivier d'Ormesson (DR—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1987)

(87/C 220/24)

**Oggetto:** ONG (Organizzazioni non governative)

Con riferimento al bilancio per l'esercizio 1987, e in particolare alla votazione sugli emendamenti n. 66 e 149, è in grado la Commissione di fornire chiarimenti sulla precisa destinazione dei fondi votati?

In altri termini, può comunicare l'elenco della ONG beneficiarie di questo aiuto comunitario specificando le azioni da intraprendere in tale contesto?

**Risposta data dal sig. Natali  
in nome della Commissione**

(30 marzo 1987)

La Commissione presenta il bilancio dettagliato della cooperazione con le ONG nella relazione annuale al Consiglio <sup>(1)</sup>. Detta relazione indica, per ciascuna operazione finanziata, oggetto e luogo della medesima, entità del contributo comunitario e nome dell'ONG responsabile.

Le relazioni sugli anni dal 1976 al 1985 sono state pubblicate; quella relativa all'esercizio 1986 sarà disponibile verso la metà del maggio 1987.

La relazione annuale viene trasmessa, non appena pubblicata, alla commissione sviluppo e cooperazione del Parlamento europeo.

(<sup>1</sup>) «Relazione della Commissione al Consiglio sulla cooperazione con le organizzazioni non governative (ONG) europee che si occupano dello sviluppo, in particolare nei settori che beneficiano di cofinanziamenti» (anni 1976-1985).

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2532/86

dell'on. Caroline Jackson (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1987)

(87/C 220/25)

*Oggetto:* Aiuti al patrimonio architettonico

Intende la Commissione elencare tutti gli aiuti accordati nel 1985 e 1986 in base a tale programma di sostegno di progetti pilota per la salvaguardia del patrimonio architettonico?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione

(2 aprile 1987)

L'onorevole parlamentare è pregato di far riferimento alla diciannovesima relazione generale sull'attività delle Comunità europee per il 1985, punto 706, e alla ventesima relazione generale per il 1986, punto 777.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2539/86

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1987)

(87/C 220/26)

*Oggetto:* Partecipazione delle PMI a RACE e ESPRIT

Può far sapere la Commissione in quale misura le PMI partecipano ai programmi RACE e ESPRIT e più specificamente di quali PMI si tratta e quale percentuale esse rappresentano sul totale delle imprese ed istituzioni partecipanti? Può fare inoltre sapere la Commissione come si configura tale rapporto nel caso del Belgio, comunicando possibilmente gli importi per singolo beneficiario?

Risposta data dal sig. Narjes  
in nome della Commissione

(7 aprile 1987)

Su 221 contratti di ESPRIT, 131 comprendono PMI (quasi il 60 %) e sui 229 contratti firmati per la fase di definizione di RACE, 38 comprendono PMI (16 %).

In termini di utili finanziari il supporto alle PMI è rispettivamente per ESPRIT del 20 % su 750 000 000 e per RACE dell'11,3 % su 20 631 802,30 ECU.

Grazie a questi programmi le imprese usufruiscono di altri vantaggi. Dato che le norme sui diritti di proprietà industriale del contratto standard per entrambi i programmi garantiscono ad ogni partner di un progetto pari accesso all'utilizzazione e allo sfruttamento dei risultati ottenuti grazie alla collaborazione congiunta degli associati, le PMI potenzialmente usufruiscono del know-how complessivo sviluppato con ESPRIT e RACE in misure nettamente superiori al loro contributo rispettivo (57 % per ESPRIT e 16,6 % per la fase di definizione RACE).

La R&S in cooperazione su scala comunitaria è uno strumento efficace ai fini del trasferimento tecnologico alle PMI che possono sfruttare a fondo le innovazioni nei campi della tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni. Grazie a questa impostazione le PMI possono permettersi di trattare argomenti altrimenti al di fuori delle loro risorse.

Sul punto specifico della presenza belga, rispettivamente vi sono 13 PMI industriali in 20 progetti di ESPRIT e 3 in 3 progetti di RACE. L'elenco delle PMI belghe e la loro partecipazione a progetti specifici sarà inviato all'onorevole parlamentare e alla segreteria generale del Parlamento.

Secondo la prassi della Commissione non vengono indicati gli importi dell'aiuto finanziario ad ogni partner in osservanza delle norme abituali sulla riservatezza commerciale.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2554/86

dell'on. Johanna Maij-Weggen (PPE—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1987)

(87/C 220/27)

*Oggetto:* Immagazzinamento a Bremerhaven di 8 000 fusti di prodotti tossici per l'agricoltura provenienti dall'azienda chimica svizzera Sandoz

La Commissione può confermare le notizie pubblicate sulla stampa olandese (Trouw, del 6 gennaio 1987) secondo cui da alcune settimane 8 000 fusti contenenti prodotti tossici

per l'agricoltura, provenienti dall'azienda chimica svizzera Sandoz, si trovano immagazzinati in un capannone di Bremerhaven?

La Commissione può confermare che nei fusti è presente l'insetticida Anthio-50 quale fra l'altro contiene il velenosissimo formithion?

La Commissione può comunicare quali norme sono state applicate nell'esportazione, il trasporto e il magazzino di detti fusti?

La Commissione può comunicare qual è lo scopo del magazzino e in che modo il capannone è stato assicurato contro l'incendio e altre calamità?

La Commissione può comunicare se è un fatto consueto che un paese non appartenente alla CE depositi grandi quantitativi di prodotti tossici per l'agricoltura nella CE e se la Commissione europea viene informata circa questo genere di transazioni?

**Risposta data dal sig. Clinton Cavis  
in nome della Commissione**

(28 aprile 1987)

La Commissione è informata del fatto che 8 080 fusti di «ANTHIO 50» sono stati spediti, probabilmente verso la fine dell'anno scorso, dalla Svizzera a Bremerhaven e ivi immagazzinati in porto franco. Anthio è un prodotto della ditta Sandoz, utilizzato essenzialmente come insetticida e contenente una sostanza attiva nota con il nome di formithion.

La Commissione ha già preso contatti ufficiosi con le autorità della Repubblica federale di Germania competenti per l'attuazione della direttiva CEE sui rischi di incidenti gravi <sup>(1)</sup> per verificare se sono state rispettate, nella fattispecie, le norme di sicurezza pertinenti.

Dalle prime informazioni raccolte risulta che il prodotto immagazzinato non è soggetto alla normativa sugli impianti pericolosi, bensì a quella sul trasporto di merci pericolose. In ogni caso, è estremamente importante accertare se e quali misure di sicurezza sono state applicate, cosa su cui la Commissione intende fare piena luce. A questo scopo, essa ha invitato ufficialmente il governo della Repubblica federale di Germania a fornirle tutte le informazioni necessarie sul trasporto e il magazzino dei fusti pericolosi. La Commissione terrà informato l'onorevole parlamentare del seguito della questione.

Quanto al problema del magazzino di prodotti tossici destinati all'agricoltura, la Commissione non è informata direttamente delle operazioni effettuate e delle misure di sicurezza applicate, in quanto questo tipo di magazzino, generalmente non connesso ad un'attività industriale, non rientra nella sfera d'applicazione della direttiva sui rischi di incidenti gravi. Nondimeno, la Commissione sta studiando l'opportunità di modificare questa direttiva in modo da estenderne il campo di applicazione a tutti i casi di immagazzinamento di prodotti pericolosi e in particolare di quelli destinati all'agricoltura. Un simile adeguamento garantireb-

be l'applicazione delle necessarie misure di sicurezza anche in casi come quello esaminato.

(1) Direttiva del Consiglio del 4 giugno 1982 sui rischi d'incidenti gravi derivanti da talune attività industriali. GU n. L 230 del 5. 8. 1982.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2584/86**

dell'on. André Fourcans (LDR—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1987)

(87/C 220/28)

**Oggetto:** Armonizzazione delle norme di sicurezza riguardanti i bambini negli autoveicoli

Ogni anno, o perché le norme di sicurezza sono insufficienti o perché non sono rispettate, migliaia di bambini muoiono in incidenti stradali.

Può la Commissione illustrare al Parlamento europeo le misure che intende adottare allo scopo di rafforzare e armonizzare le norme riguardanti la sicurezza dei bambini negli autoveicoli?

Intende la Commissione organizzare prossimamente «l'Anno della sicurezza dei bambini»?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis  
in nome della Commissione**

(11 maggio 1987)

La Commissione è conscia del fatto che i bambini e gli adolescenti sono esposti a gravi rischi di incidenti nella circolazione stradale.

In numerosi paesi le azioni di prevenzione degli incidenti stradali sono state imperniate sulla sicurezza dei bambini e, grazie a tale impegno, negli ultimi dieci anni, nonostante il notevole aumento del traffico, in numerosi paesi, e specialmente in Svezia, è sostanzialmente diminuito il numero di incidenti che hanno coinvolto dei bambini.

Per tale motivo, la Commissione ha messo la sicurezza dei bambini fra gli obiettivi prioritari dell'anno europeo della sicurezza stradale e, in tale contesto, ha concesso il proprio patrocinio ad un «workshop» per la sicurezza dei bambini nei Paesi Bassi.

La Commissione studia attualmente le possibilità e modalità di realizzazione di iniziative comunitarie per la maggiore sicurezza dei bambini, soprattutto mediante la diffusione degli equipaggiamenti di protezione per bambini, fra i quali i dispositivi di ritenuta nelle auto.

Nella comunicazione su di un «futuro orientamento della politica di tutela dei consumatori», accolta con interesse dal Consiglio il 23 giugno 1986 <sup>(1)</sup>, la Commissione ha ricordato che la sicurezza dei bambini è una delle responsabilità

principali che deve assumere la società moderna. La Commissione ha sottolineato anche la propria intenzione di avviare talune azioni, specificamente imperniate sulla sicurezza dei bambini. Una di queste azioni riguarda la realizzazione di una campagna comunitaria per la sicurezza dei bambini e la prevenzione degli incidenti di cui sono vittime.

Il lancio di tale campagna di sensibilizzazione è attualmente al vaglio dei servizi della Commissione. La campagna dovrebbe iniziare in autunno e proseguire nel 1988.

(<sup>1</sup>) Risoluzione del Consiglio del 23 giugno 1986, GU n. C 167 del 5. 7. 1986.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2591/86

di Sir James Scott-Hopkins (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1987)

(87/C 220/29)

**Oggetto:** Aiuto alle organizzazioni sociali basate sul volontariato

Non condivide la Commissione il parere secondo cui le organizzazioni sociali basate sul volontariato, quali il Consiglio distrettuale per i servizi volontari, possano contribuire enormemente, specialmente nelle aree rurali, a migliorare il livello di vita della gente? Inoltre è consapevole la Commissione della funzione importantissima che tali organizzazioni svolgono in aree quali il mio distretto elettorale di Hereford, Worcester and West Gloucestershire? Che tipo di aiuto dà attualmente la Comunità europea per il finanziamento e il funzionamento di tali organismi e in che modo ritiene la Commissione che si possa in futuro intensificare tale aiuto?

Risposta data dal sig. Marin  
in nome della Commissione

(9 aprile 1987)

La Commissione è del tutto consapevole dell'importante funzione svolta dalle organizzazioni basate sul volontariato nel campo sociale, principalmente a favore dei gruppi maggiormente svantaggiati, marginali o isolati.

La Commissione contribuisce al finanziamento di taluni progetti iniziati dalle organizzazioni basate sul volontariato o nelle quali sono strettamente connesse, nel quadro del programma sulla povertà, il programma per pari possibilità, iniziative locali di occupazione create da donne o provvedimenti per aiutare gli anziani o la famiglia.

Essa non intende finanziare le spese operazionali delle associazioni basate sul volontariato.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2623/86

dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1987)

(87/C 220/30)

**Oggetto:** Progetti di sviluppo finanziati nel settore delle colture commerciali e di sussistenza

1. Quali sono i progetti finanziati nel quadro del quinto FES nel settore delle colture commerciali (numero dei progetti, importi in ECU, percentuali rispetto ai finanziamenti totali)?

2. Analogamente, quali sono i progetti agricoli integrati e/o i progetti di aiuto alle colture di sussistenza nel quadro del quinto FES?

Risposta data dal sig. Natali  
in nome della Commissione

(30 marzo 1987)

Per rispondere in modo preciso e approfondito all'onorevole parlamentare occorrerebbero ricerche lunghe e costose che attualmente la Commissione non è in grado di intraprendere. L'interrogante consideri che molti progetti rurali comprendono elementi diversi (infrastruttura, produzione di sussistenza, produzione commerciale, ecc.) e che è alquanto difficile ripartire i finanziamenti dei progetti finanziati dalla Comunità tra queste varie categorie.

La Commissione trasmetterà direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo i dati statistici di cui dispone.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2629/86

dell'on. Victor Arbeloa Muru (S—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1987)

(87/C 220/31)

**Oggetti:** Trattamento illegale di emigranti turchi nella Repubblica federale di Germania

Il libro dello scrittore tedesco Günter Wallraff, intitolato «Ganz Unten», ha posto in luce gravi abusi commessi nella Repubblica federale di Germania, particolarmente ai danni di lavoratori emigranti turchi.

Le informazioni di cui dispone la Commissione europea collimano con quanto denunciato dallo scrittore tedesco? La Commissione ha prestato alcuna attenzione a tale denuncia?

**Risposta data dal sig. Marin  
in nome della Commissione**  
(11 maggio 1987)

La Commissione si astiene dal fare commenti su pubblicazioni di carattere privato.

Per quanto riguarda le condizioni di lavoro dei lavoratori turchi in Germania, la Commissione non ha ricevuto finora alcun reclamo.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2631/86**  
dell'on. José Barros Moura (COM—P)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(6 febbraio 1987)  
(87/C 220/32)

**Oggetto:** Il capo dell'ufficio informazioni della Commissione delle Comunità europee in Brasile

Può la Commissione rendere noti i motivi che l'avrebbero indotta ad attribuire il grado di A2 al funzionario da designare come capo dell'ufficio informazioni della Commissione in Brasile, incarico per cui normalmente è previsto il grado di A3?

Pur riconoscendo che tale decisione può essere dovuta all'importanza dell'incarico, che sarà svolto da un cittadino portoghese, può la Commissione comunicare se, come compensazione, il Portogallo perderà un corrispondente posto in A2 dalla quota ad esso spettante?

**Risposta data dal sig. Christophersen  
in nome della Commissione**  
(10 aprile 1987)

La Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che in Brasile la Commissione è rappresentata da una delegazione e non da un ufficio informazioni.

Al Capo della Delegazione in Brasile è stato attribuito lo stesso grado dei capi di altre delegazioni comparabili a quella di Brasilia.

Il posto di capo di questa delegazione, che la Commissione ha deciso di affidare nel 1986 ad un cittadino portoghese, è assolutamente equivalente ai posti di direttore in servizio nella sede o presso altre delegazioni d'importanza analoga.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2632/86**  
dell'on. José Barros Moura (COM—P)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(6 febbraio 1987)  
(87/C 220/33)

**Oggetto:** Il capo dell'ufficio informazioni della Commissione delle Comunità europee a Lisbona

La stampa portoghese ha riferito le vicissitudini di un concorso per la scelta del funzionario di nazionalità portoghese che svolgerà il compito di capo dell'ufficio informazioni della Commissione a Lisbona. In base alle ultime notizie, in coincidenza con la visita del presidente Jacques Delors in Portogallo (gennaio 1987), risulta che verrebbero nominati due funzionari che si dividerebbero le funzioni: il candidato vincitore del concorso e uno dei candidati respinti, che sarebbe il preferito dal governo portoghese. La situazione sembra quanto meno strana.

Può la Commissione:

1. Comunicare il nome del candidato scelto in seguito al concorso effettuato?
2. Confermare o smentire la notizia che, alla fine, sarebbe anche nominato un candidato che non ha superato il concorso?

**Risposta data dal sig. Christophersen  
in nome della Commissione**  
(6 aprile 1987)

La Commissione sta esaminando i risultati del concorso effettuato per la nomina del capo del suo ufficio stampa e informazione a Lisbona.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2642/86**  
dell'on. Ben Visser (S—NL)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(12 febbraio 1987)  
(87/C 220/34)

**Oggetto:** Accordi internazionali per limitare la sovraccapacità nel settore delle costruzioni navali

Fra la Commissione e le autorità giapponesi e sudcoreane sono in corso colloqui miranti a conseguire accordi per la riduzione delle capacità nel settore delle costruzioni navali?

In caso di risposta affermativa, qual è la situazione attuale?

In caso di risposta negativa, la Commissione è disposta a prendere iniziative a tal fine?

**Risposta data dal sig. De Clercq  
in nome della Commissione**

(4 maggio 1987)

La Commissione ha più volte sollevato il problema della riduzione di capacità dei cantieri navali nel corso dei regolari contatti bilaterali ad alto livello con il governo giapponese e quello della Corea del Sud. La necessità di continuare a ridurre la capacità generale di questo settore a livello mondiale è inoltre uno dei punti principali discussi con il Giappone e con gli altri paesi membri dell'OCSE che hanno cantieri navali nel quadro degli incontri periodici del gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE «Costruzione navale». Dato che la Corea del Sud non è membro dell'OCSE è stato costituito un gruppo speciale di collegamento per far partecipare tale paese alle discussioni.

Le autorità giapponesi hanno riconosciuto la necessità di ulteriori tagli di capacità ma le misure prese o previste dall'industria giapponese della costruzione navale sotto gli auspici del governo giapponese non basteranno secondo la Commissione a raggiungere una soluzione soddisfacente. La Commissione pertanto continuerà ad insistere su questo punto negli incontri bilaterali nel corso dei quali essa intende sottolineare che l'espansione senza limiti registrata in passato dalla capacità dei cantieri navali giapponesi a seguito della quale l'aliquota giapponese sul mercato mondiale ha raggiunto il 45 % circa del mercato mondiale dovrebbe essere equilibrata con un sacrificio maggiore.

La Commissione osserva che il governo e l'industria della costruzione navale della Corea del Sud riconoscono molto meno la necessità di operare tagli di capacità e tale riconoscimento parziale non trova riscontro nelle misure da prendere a tal fine. In particolare dovrebbe cambiare la politica di fissazione dei prezzi dei cantieri sudcoreani che va considerata il fattore principale all'origine dell'attuale degrado dei prezzi delle nuove unità. Sia la Commissione che il Giappone stanno esercitando pressioni in questo senso sulle autorità sudcoreane.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2653/86**

dell'on. José Alvarez de Eulate Peñaranda (ED—E)  
alla Commissione delle Comunità europee

(12 febbraio 1987)

(87/C 220/35)

**Oggetto:** Adozione di misure protezionistiche mediante l'imposizione delle «norme di qualità»

Sta divenendo abituale il fatto che alcuni paesi comunitari decidano di applicare misure protezionistiche mediante l'imposizione di regole contenute nelle cosiddette «norme di qualità», che implicano specifiche particolarità proprie di determinati prodotti.

Ciò comporta una palese infrazione al principio della politica commerciale comunitaria secondo cui tutti gli Stati membri devono progressivamente competere a parità di condizioni.

Benché sia ben conosciuta la particolare vigilanza che la Comunità economica europea attua per evitare prassi che intralcino la libera concorrenza, sarebbe opportuno sapere in qual modo la Commissione pensa di agire nei confronti della proliferazione delle cosiddette «norme di qualità» che possono occultare forme di protezionismo contrarie alle premesse di libertà economica postulate nel trattato di Roma.

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(14 aprile 1987)

Numerosi Stati membri hanno varato normative sui prodotti al fine di proteggere i consumatori. Tali regolamenti riguardano in particolare la composizione e la presentazione dei prodotti con la finalità di garantire ai consumatori un dato livello qualitativo.

La protezione dei consumatori costituisce un obiettivo legittimo, riconosciuto dalla Corte di giustizia della Comunità europea. Come ribadito però più volte dalla Corte nella sua giurisprudenza, gli Stati membri possono ottemperare a tale obbligo attraverso mezzi adeguati che intralcino il meno possibile gli scambi intercomunitari. La protezione dei consumatori può infatti avvenire attraverso un trattamento uguale dei prodotti nazionali e di quelli di importazione, in particolare attraverso un'accurata informazione del consumatore che permetta a quest'ultimo di decidere in piena conoscenza di causa (sentenza «Gelatina» dell'11 luglio 1984, causa n. 51/83 e «Aceto» del 9 dicembre 1981, causa n. 193/80). La Corte ha sottolineato che la possibilità per il consumatore di scegliere tra una vasta gamma di prodotti sull'etichetta dei quali sono chiaramente indicate le qualità e le caratteristiche costituisca la migliore protezione di quest'ultimo (sentenza de Kirkvorsch del 17 marzo 1983, causa n. 94/82, raccolta 1983, pag. 947).

Una regolamentazione nazionale che prescriva che i prodotti importati corrispondano alla lettera alle disposizioni previste per quelli nazionali mentre il legittimo obiettivo, oggetto della normativa dello Stato importatore può essere garantito con altri mezzi meno limitativi, costituisce infatti una misura di effetto equivalente, vietata dall'articolo 30 del trattato CEE.

Oltre all'armonizzazione la Commissione, per lottare contro gli ostacoli agli scambi può servirsi di uno strumento repressivo costituito dal ricorso per violazione degli obblighi incombenti agli Stati membri (articolo 169 del trattato CEE). Conformemente alla procedura di detto articolo, la Commissione persegue le violazioni degli Stati membri degli obblighi ad essi incombenti in virtù dell'articolo 30 del trattato CEE.

Per eliminare gli ostacoli agli scambi intercomunitari, la Commissione dispone inoltre di un altro strumento preven-

tivo che deriva dalla normativa nazionale. La direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, concernente una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche <sup>(1)</sup> impone infatti agli Stati membri l'obbligo di notificare alla Commissione i progetti di regola o di norme tecniche relative ai prodotti industriali del suo campo d'applicazione. La Commissione, dopo esame di un progetto di regola tecnica ad essa comunicato, comunica entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento di tale progetto le sue osservazioni allo Stato membro interessato di cui quest'ultimo terrà conto nella versione finale della regola tecnica. La Commissione entro il predetto termine può anche emettere un parere motivato in base al quale la disposizione prevista deve essere modificata per eliminare o per limitare gli ostacoli alla libera circolazione dei beni che ne deriverebbero. Lo Stato membro deve allora differire di sei mesi a partire dalla comunicazione del progetto alla Commissione l'adozione di quest'ultimo. I sei mesi diventano dodici qualora la Commissione comunichi la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva nel settore cui si riferisce il progetto. La procedura di informazione introdotta con la direttiva 83/189/CEE costituisce pertanto un efficace mezzo di prevenzione degli ostacoli che completa utilmente gli strumenti sopraccitati.

<sup>(1)</sup> GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2663/86

dell'on. Ludivina Garcia Arias (S—E)  
alla Commissione delle Comunità europee

(12 febbraio 1987)  
(87/C 220/36)

**Oggetto:** Cooperazione CEE-America latina nel settore dell'energia

Può la Commissione far sapere qual è il livello di cooperazione esistente tra la CEE e l'OLADE in materia di energia?

**Risposta data dal sig. Cheysson  
in nome della Commissione**

(10 aprile 1987)

La Commissione e l'OLADE si contattano regolarmente in materia di energia.

La Commissione sostiene inoltre finanziariamente l'attività dell'organismo latino-americano. Nel 1986 essa ha stanziato 100 000 ECU per aiutare l'OLADE a elaborare una

metodologia appropriate e coordinate per la stesura dei bilanci energetici.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2680/86

dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)  
alla Commissione delle Comunità europee

(12 febbraio 1987)  
(87/C 220/37)

**Oggetto:** Applicazione della direttiva 76/464/CEE

Nella risposta all'interrogazione scritta n. 524/86 <sup>(1)</sup> dell'on. Boesmans, la Commissione ha fatto presente che aveva invitato gli Stati membri a trasmetterle i programmi elaborati in applicazione della direttiva 76/464/CEE <sup>(2)</sup> per quanto riguarda la riduzione del rame, dello zinco, del piombo e del nickel.

Può la Commissione

1. precisare se il Belgio le ha trasmesso i programmi per la riduzione delle sostanze di cui sopra e, in caso affermativo, in quale data;
2. fornire eventualmente una sintesi di tali programmi;
3. precisare se il Belgio le ha trasmesso il suo programma per la riduzione del cadmio e, se del caso, riassumerne il contenuto?

<sup>(1)</sup> GU n. C 31 del 9. 2. 1987, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

**Risposta data dal sig. Clinton Davis  
in nome della Commissione**

(3 aprile 1987)

Finora il Belgio non ha trasmesso alcun programma di riduzione delle sostanze cui i servizi della Commissione hanno dato priorità si fini dell'attuazione della direttiva 76/464/CEE <sup>(1)</sup> — elenco II dell'allegato (rame, zinco, piombo, nichel e arsenico). A tal fine una nuova richiesta è stata inviata al Belgio all'inizio del 1987.

Va rilevato in proposito che per quanto riguarda il cadmio — sostanza che rientra nell'elenco I della suddetta direttiva — l'approccio è diverso, come pure diversi sono gli obblighi che ne discendono per gli Stati membri [vedi in particolare l'articolo 5 della direttiva 83/513/CEE, del 26 settembre 1983 <sup>(3)</sup>].

Finora i servizi della Commissione non hanno ricevuto alcun ragguglio in merito all'attuazione della direttiva a livello dello Stato belga. Peraltro è già in corso una procedura d'infrazione per la mancata recezione nell'ordinamento nazionale di norme comunitarie.

<sup>(1)</sup> GU n. L 129 del 18. 5. 1976.

<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 25. 10. 1983.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2697/86**

dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR—NL)  
alla Commissione delle Comunità europee

(19 febbraio 1987)  
(87/C 220/38)

**Oggetto:** Partecipazione di funzionari della Commissione a un'audizione sulla politica nel settore della tecnologia

La Commissione è al corrente del fatto che la Seconda Camera olandese degli Stati Generali ha istituito una commissione fissa per i problemi europei e che detta commissione ha iniziato le sue attività il 26 gennaio scorso con un'audizione sulla politica nel settore della tecnologia?

È inoltre noto alla Commissione che a questa audizione hanno partecipato funzionari della Commissione europea?

Ciò è avvenuto con il consenso della Commissione?

In caso di risposta negativa, la Commissione può far sì che d'ora in poi tale accaduto non si ripeta?

In caso di risposta affermativa, la Commissione non ritiene che a seguito della sua responsabilità politica nei confronti del Parlamento essa non debba occuparsi di stabilire rapporti con singoli parlamenti nazionali?

**Risposta data dal sig. Sutherland  
in nome della Commissione**

(5 maggio 1987)

Secondo una prassi di lunga data, la Commissione risponde favorevolmente alle richieste dei comitati dei parlamenti nazionali di inviare dei funzionari ad assistere alle deliberazioni su argomenti specifici nei casi in cui la Commissione ritiene che tale partecipazione sia utile.

Va sottolineato che la Commissione non accetta alcuna responsabilità nei confronti dei parlamenti nazionali ma ritiene giusto in determinate occasioni e a sua completa discrezione cogliere le possibilità che le sono offerte di esporre le sue politiche.

Nel caso citato dall'onorevole, i funzionari in causa erano stati debitamente autorizzati a partecipare, conformemente agli ordinamenti interni della Commissione e in sintonia con i principi di cui sopra.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2719/86**

dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR—NL)  
alla Commissione delle Comunità europee

(19 febbraio 1987)  
(87/C 220/39)

**Oggetto:** Procedure doganali belghe

La Commissione può far sapere se è esatto che funzionari doganali belgi intascano una percentuale sulle merci da loro sequestrate?

In caso di risposta affermativa, la Commissione ritiene allora tale fatto compatibile con l'obiettivo della realizzazione del mercato interno al fine di rimuovere gli ostacoli alle frontiere interne della Comunità?

La Commissione può comunicare se tali disposizioni regolamentari in materia di percentuali vengono applicate altrove nella Comunità?

La Commissione ritiene tale disposizione compatibile con le norme etiche?

In caso di risposta affermativa, perché?

In caso di risposta negativa, sarebbe disposta ad adottare provvedimenti volti a rimuovere tali disposizioni?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(7 maggio 1987)

La Commissione ha invitato il Belgio e gli altri Stati membri ad informarla se i doganieri, belgi e eventualmente di altri Stati membri, beneficiano di una percentuale sulle merci da essi sequestrate.

Non appena in possesso della risposta degli Stati membri la Commissione risponderà ai quesiti dell'onorevole parlamentare.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2720/86**

dell'on. Ludivina Garcia Arias (S—E)  
alla Commissione delle Comunità europee

(19 febbraio 1987)  
(87/C 220/40)

**Oggetto:** Progetti di cooperazione CEE-Guinea Equatoriale

Quali progetti di cooperazione con la Guinea Equatoriale sono previsti nell'ambito della convenzione di Lomé per il prossimo futuro?

**Risposta data dal sig. Natali  
in nome della Commissione**

(12 maggio 1987)

La Guinea equatoriale ha usufruito dell'aiuto comunitario sin dall'entrata in vigore della prima convenzione di Lomé, nel 1976.

Durante la prima e la seconda convenzione di Lomé, la cooperazione tra Comunità e Guinea Equatoriale era imperniata sul ripristino delle infrastrutture di base e sulla ripresa della produzione agricola. Benché l'aiuto sia stato impegnato al 100 %, numerosi progetti di rilievo nei settori summenzionati sono effettivamente iniziati in loco soltanto nel 1986.

La loro esecuzione dovrebbe continuare per uno o due anni ancora. Tali progetti riguardano l'elettrificazione della capitale, il rilancio della produzione di cacao (cofinanziamento di un progetto della Banca mondiale) e il miglioramento del rifornimento alimentare per la città di Bata.

Non si è ancora pianificato l'aiuto previsto nell'ambito di Lomé III, pari complessivamente a 12 milioni di ECU. Una missione di programmazione della Commissione si recherà prossimamente nella Guinea Equatoriale onde definire, di concerto con il governo, le linee direttrici del programma di aiuto che verrà attuato nei prossimi anni.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2724/86

dell'on. Ludivina Garcia Arias (S—E)  
alla Commissione delle Comunità europee

(19 febbraio 1987)  
(87/C 220/41)

**Oggetto:** Strutturamento delle possibilità offerte dal SPG ai paesi dell'America centrale

In qual modo ritiene la Commissione che i paesi dell'America centrale potrebbero sfruttare meglio le possibilità offerte dal SPG?

**Risposta data dal sig. Cheysson  
in nome della Commissione**

(13 maggio 1987)

Dal 1982 al 1985, i paesi dell'America centrale si sono avvalsi sempre più spesso dell'offerta preferenziale della Comunità (Costa Rica + 38,3 %, El Salvador + 26,8 %, Guatemala + 21,8 %, Honduras + 7 % e Nicaragua + 7 %) nonostante il calo e il ristagno delle esportazioni totali verso la stessa. A questi paesi rimane comunque un margine abbastanza ampio da utilizzare o da sfruttare, dato il tasso di utilizzazione piuttosto scarso (Costa Rica = 73,1 %, Salvador = 41,9 %, Guatemala = 63,7 %, Honduras = 64,4 % e Nicaragua = 37,9 % dei prodotti oggetto del SPG della Comunità).

Con l'attuale produzione, i paesi dell'America centrale debbono sfruttare meglio l'offerta del SPG. La Commissione può intervenire soltanto intensificando le informazioni dei

produttori e degli esportatori e organizzando seminari sul SPG o sulla promozione commerciale.

Comunque, per uno sfruttamento più approfondito del SPG è necessario che i paesi interessati diversifichino i loro prodotti finiti o semilavorati. A tal fine si potrebbe ricorrere:

- ad una cooperazione industriale tra imprese comunitarie e del MCAC;
- al trasferimento di «know how» dall'Europa;
- al trasferimento di capitali;
- ad investimenti delle imprese CEE in questi paesi.

Nel quadro dell'accordo tra la Comunità e i paesi dell'America centrale, entrato in vigore il 1° marzo 1987 <sup>(1)</sup>, verranno elaborate proposte per seminari di informazione, cooperazioni tra imprese e scambi di dati sugli investimenti.

<sup>(1)</sup> GU n. L 58 dell'8. 2. 1987.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2730/86

dell'on. Johanna Maij-Weggen (PPE—NL)  
alla Commissione delle Comunità europee

(27 febbraio 1987)  
(87/C 220/42)

**Oggetto:** Progettata creazione di una discarica di rifiuti tedesca nelle immediate vicinanze della frontiera tedesco-olandese (Limburgo)

La Commissione è al corrente del fatto che la Germania Occidentale intende creare una discarica, con possibilità di scarico per i rifiuti chimici, vicino alla località di Wemb (comune di Weeze) nelle immediate vicinanze della frontiera tedesco-olandese (Limburgo)?

È consapevole la Commissione del fatto che tale progettata discarica delle dimensioni di 110 ettari e della capacità di 15 milioni di metri cubi può avere conseguenze dannose per l'acqua potabile e la falda acquifera nel territorio confinante dei Paesi Bassi?

Sa la Commissione che questa discarica verrebbe inoltre ubicata a brevissima distanza dal futuro parco nazionale di De Hamert (NL)?

Dispone la Commissione di strumenti per impedire la creazione di discariche di questo tipo nelle immediate vicinanze della frontiera di un paese confinante oppure per vincolarle a norme precise e, in caso affermativo, quali sono tali strumenti?

La Commissione è disposta e in grado di entrare in contatto con le autorità competenti di parte tedesca e olandese allo scopo di individuare una soluzione accettabile per una opportuna ubicazione di tale discarica?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis  
in nome della Commissione**

(29 aprile 1987)

Stando alle informazioni che la Commissione ha ricevuto in via ufficiosa dalle competenti autorità olandesi e tedesche, il progetto cui fa riferimento l'onorevole parlamentare sarebbe enunciato in un abbozzo di piano concernente la gestione dei rifiuti, stilato sotto la responsabilità del presidente del distretto amministrativo di Düsseldorf a norma della legge sull'eliminazione dei rifiuti del Land Renania settentrionale-Vestfalia.

Secondo questo piano, la discarica, destinata a ricevere anche rifiuti chimici, dovrebbe essere allestita in modo che il fondo sia a perfetta tenuta stagna. Dalle informazioni comunicate dalle autorità provinciali dei Paesi Bassi non sembra potersi desumere con certezza un reale pericolo d'inquinamento dell'acqua potabile e delle falde sotterranee. La direttiva 80/68/CEE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da talune sostanze pericolose<sup>(1)</sup> prescrive, in casi simili, che sia condotta un'indagine preliminare per accertare quali potrebbero essere i rischi per la qualità delle acque sotterranee, derivanti dalle operazioni di smaltimento dei rifiuti. Nel quadro di tale indagine dovrebbero essere esaminate, in particolare, le condizioni idrogeologiche della zona interessata, le possibilità di penetrazione di sostanze tossiche nel suolo e nel sottosuolo e il pericolo di deterioramento della qualità delle acque sotterranee.

Sulla base della risposta alla domanda precedente, non è possibile fornire indicazioni quanto agli eventuali rischi per un costituendo parco nazionale.

Ai sensi della direttiva 85/337/CEE, relativa alla valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti pubblici e privati<sup>(2)</sup>, la concessione del nullaosta all'esecuzione di determinati progetti è subordinata ad una valutazione della possibile incidenza dei medesimi sull'ambiente. Uno dei casi in cui tale valutazione è obbligatoria è appunto quello delle discariche in cui possono essere depositati anche rifiuti pericolosi. La valutazione dell'impatto ambientale comprende l'individuazione, la descrizione e la valutazione di tutti gli effetti, diretti e indiretti, di un determinato progetto sugli essere umani, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio, nonché l'interazione di questi fattori con le risorse economiche e il patrimonio culturale.

La Commissione non ha la facoltà d'intervenire nella fattispecie; se non per garantire l'osservanza delle direttive sovraccitate. Va tuttavia segnalato che l'ubicazione della discarica nella zona di confine formerà oggetto di discussioni, in una fase ulteriore, nell'ambito delle vigenti procedure di consultazione tedesco-olandese, in particolare nel quadro della commissione permanente tedesco-olandese sulle acque limitrofe e della commissione tedesco-olandese di pianificazione regionale sono questi i competenti organi consultivi che si adopereranno per addivenire a una soluzione accettabile per ambo le parti.

<sup>(1)</sup> GU n. L 188 del 22. 7. 1980.

<sup>(2)</sup> GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2732/86  
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC—B)  
alla Commissione delle Comunità europee**

(27 febbraio 1987)

(87/C 220/43)

**Oggetto:** Gestione della ricerca e dello sviluppo tecnologico da parte della Commissione e dei suoi servizi

Nel numero 40-12 (dicembre 1986) della rivista internazionale *Spectator* è stato pubblicato un articolo sulla «foresta vergine della tecnologia europea». L'autore evidenzia l'assenza di una visione unitaria per quanto riguarda la politica in questione della Commissione. Egli afferma in particolare che la politica tecnologica è ripartita tra varie direzioni generali (DG III, DG XII, DG XIII, ecc.) e «task forces» senza un vero e proprio coordinamento.

Alla luce dell'articolo 24 dell'Atto unico europeo che aggiunge alla terza parte del trattato CEE un nuovo titolo VI° (ricerca e sviluppo tecnologico), non ritiene la Commissione che sia necessario organizzare i propri servizi in modo tale da rendere possibile, in confronto ai programmi nazionali non armonizzati tra loro, un approccio più globale ed equilibrato dei numerosi progetti e programmi della politica tecnologica europea?

**Risposta data dal sig. Narjes  
in nome della Commissione**

(5 maggio 1987)

L'autore dell'articolo citato dall'onorevole parlamentare sottolinea nella sua analisi la varietà di interessi dei veri paesi e delle varie industrie e la conseguente molteplicità di attività R&S a livello nazionale e internazionale che necessitano un coordinamento. La Commissione condivide questa impostazione e presenta pertanto la sua politica in un'unica forma globale ed equilibrata: il programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico.

La gestione della politica tecnologica formulata come un tutto dalla Commissione e approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo è a cura delle varie direzioni generali. L'attuale struttura consente un meccanismo decisionale semplificato; il coordinamento si svolge a diversi livelli operativi attraverso gruppi di collegamento tra i servizi, contatti informali e all'interno del collegio della Commissione stessa dove un unico vicepresidente è responsabile per gli affari industriali, la tecnologia dell'informazione, gli affari scientifici, la ricerca e il centro comune di ricerca.

Consapevole della necessità di un adeguamento all'evoluzione della situazione, la Commissione ha riesaminato recentemente l'organizzazione di diversi servizi. La DG XII (affari scientifici, ricerca e sviluppo) è stata ristrutturata per tener conto dell'incremento a livello comunitario delle attività di

R&S. Nel 1986 la Commissione ha inoltre deciso di fondere la DG XIII e la precedente Task Force per la tecnologia dell'informazione e le telecomunicazioni in una nuova direzione generale «Telecomunicazioni, industrie dell'informazione e innovazione». In questa maniera tutti settori della Commissione direttamente interessati a questo campo sono collegati. Altre iniziative sono prese per far fronte a nuove situazioni, ad esempio la costituzione di una Task Force per le PMI (piccole e medie imprese) che si interessa anche alle nuove tecnologie.

La Commissione ritiene che la sua struttura attuale esprima effettivamente l'impostazione equilibrata auspicata dall'onorevole parlamentare.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2743/86

dell'on. Willy Vernimmen (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 febbraio 1987)

(87/C 220/44)

*Oggetto:* Eccedenze agricole nella Comunità

Le eccedenze agricole denotano sempre più, con il passare del tempo, i crescenti fuorviamenti della PAC. Siamo in presenza di un vero e proprio malessere che pone seriamente a repentaglio il futuro non solo della PAC, ma anche della Comunità nel suo insieme.

La Commissione CEE può illustrare l'evoluzione quantitativa delle scorte agricole nella Comunità durante il periodo 1980/1986?

**Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione**

(2 aprile 1987)

Le informazioni richieste dall'onorevole parlamentare figurano nelle relazioni annuali della Commissione sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità, documenti di ampia diffusione e quindi facilmente reperibili. L'ultima relazione, riguardante il 1986<sup>(1)</sup>, contiene a pagina 268 dati precisi e particolareggiati sulle scorte degli anni 1983, 1984 e 1985. Per i periodi anteriori a questo triennio, le relazioni precedenti contengono tutte le indicazioni necessarie.

<sup>(1)</sup> Doc COM(86) 700 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2754/86

dell'on. Ludivina Garcia Arias (S—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 febbraio 1987)

(87/C 220/45)

*Oggetto:* Cooperazione con i paesi dei Caraibi e dell'America latina

L'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e i paesi aderenti al trattato generale di integrazione economica centroamericana nonché il Panama prevede tra i suoi obiettivi la cooperazione, sia bilaterale che multilaterale con i paesi dei Caraibi e dell'America latina.

Considerando gli stretti vincoli che legano la Comunità ai paesi dei Caraibi aderenti alla convenzione di Lomé, intende la Commissione elaborare progetti volti a favorire il conseguimento del suddetto obiettivo?

**Risposta data dal sig. Cheysson  
in nome della Commissione**

(5 maggio 1987)

La Comunità europea ha rapporti privilegiati con PVS dei Caraibi nel quadro degli accordi della III convenzione di Lomé per i paesi ACP e della decisione 86/283/CEE del Consiglio per i PTOM<sup>(1)</sup>; con i paesi dell'istmo centroamericano la CEE essa ha invece firmato un accordo di cooperazione non privilegiato.

Una volta ultimato lo scambio degli strumenti di ratifica, l'accordo di cooperazione è entrato in vigore il 1° marzo 1987<sup>(2)</sup>. Esso, permetterà, soprattutto in sede di commissione mista e in stretto contatto con le parti, impiantare le basi di una cooperazione strutturata, in particolare nel settore cui allude l'onorevole parlamentare.

Nel 1985 la Comunità ha già realizzato un primo progetto regionale al quale, oltre ai sei paesi dell'istmo del centroamericano, partecipa un paese firmatario della convenzione di Lomé (Belize). Si tratta di un progetto in campo sanitario («lotta contro la mortalità infantile»), realizzato in cooperazione con l'UNICEF e cofinanziato da uno Stato membro (Italia).

<sup>(1)</sup> GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 58 dell'8. 2. 1987, pag. 103.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2761/86**

dell'on. Lambert Croux (PPE—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 febbraio 1987)

(87/C 220/46)

**Oggetto:** Impianto sperimentale di desolfurazione

Nella sua risposta all'interrogazione parlamentare n. 2350/85 <sup>(1)</sup> dell'on. Ford, la Commissione risponde che la Comunità finanzia la costruzione di un impianto pilota per dimostrare l'attuabilità delle tecniche di desolfurazione per combustione di gas in letto fluido messe a punto dal Centro comune di ricerca. Questo procedimento è stato progettato per produrre acido solforico che può essere messo in vendita ed idrogeno, senza produrre scorie.

La Commissione può comunicare quanto segue:

1. Fino a che punto è andata avanti nel frattempo la costruzione dell'impianto di cui sopra?
2. Quando saranno resi noti i primi risultati degli esperimenti condotti con l'impianto?
3. Il progetto viene realizzato in cooperazione con esperti e/o istituti di ricerca dei cinque Stati membri produttori di carbone, e in caso di risposta affermativa, con quali?

<sup>(1)</sup> GU n. C 175 del 14. 7. 1986, pag. 21.**Risposta data dal sig. Narjes  
in nome della Commissione**

(29 aprile 1987)

1. La Commissione ha approvato i progetti dell'impianto alla fine del 1986 e la costruzione è iniziata nel gennaio 1987. L'impianto dovrebbe cominciare a funzionare nel novembre-dicembre 1987.

2. I risultati preliminari dovrebbero essere disponibili nel 1988 ma per quelli confermati si dovrà aspettare il 1989.

3. Il processo Mark XIII/A di Ispra serve alla desolfurazione dei gas prodotti dalla combustione del carbone e degli idrocarburi ma non dei combustibili fossili direttamente. All'invito della Commissione a presentare proposte sull'impianto pilota ora in costruzione <sup>(1)</sup> non hanno aderito organizzazioni o esperti direttamente connessi con l'industria carboniera.

Durante le prove al banco eseguite sul forno sperimentale alimentato a carbone del CRIN/ENEL a Livorno (primo semestre 1984) sono stati ottenuti buoni risultati con carbone contenente fino al 4 % di zolfo. Le incertezze maggiori ancora da verificare attraverso prove che dovrebbero iniziare nel 1988 riguardano le applicazioni su più vasta scala e il comportamento a lungo termine del processo stesso piuttosto che il suo adattamento all'impiego in impianti alimentari a carbone.

Altre organizzazioni competenti in materia che hanno collaborato con la Commissione nella messa a punto del processo

di desolfurazione sono: Ansaldo (Italia), Comprimo B.V. (Amsterdam), Kraftanlagen Heidelberg, Lurgi (Frankfurt), Nukem (Hanau) e l'Università tecnica di Berlino.

I risultati del funzionamento dell'impianto pilota saranno messi a disposizione degli organismi interessati nella Comunità non appena disponibili.

<sup>(1)</sup> GU n. C 317 del 28. 11. 1984.**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2769/86**

dell'on. Raymonde Dury (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 febbraio 1987)

(87/C 220/47)

**Oggetto:** I transiti di armi negli Stati membri

Dai recenti fatti di attualità è emerso che notevoli forniture di armi destinate all'Iran sono transitate, mediante licenze comunitarie, attraverso taluni Stati membri come la Francia e il Belgio.

Se questi transiti sono legali dal punto di vista amministrativo, essi non lo sono dal punto di vista dell'embargo di armi decretato nei confronti di taluni paesi del Golfo.

1. La Commissione delle Comunità europee potrebbe citare tutte le transazioni di armi effettuate in questi ultimi tre anni (1984-1986) con licenza di transito comunitaria in partenza dalla Francia, dal Belgio e dagli altri Stati membri, nonché l'elenco dei paesi destinatari dichiarati per ciascun transito?
2. La Commissione delle Comunità europee potrebbe menzionare, per ciascuno Stato membro e in ECU, il valore delle esportazioni dichiarate di armi e l'elenco dei paesi destinatari di dette esportazioni?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(22 maggio 1987)

1. La Commissione non dispone delle informazioni necessarie per rispondere all'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

2. La Commissione può fornire soltanto dati incompleti e frammentari. Queste informazioni vengono pubblicate ogni anno dall'Istituto Statistico delle Comunità europee nelle tabelle analitiche del commercio estero, alle quali la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2774/86**

dell'on. José Alvarez de Paz (S—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 febbraio 1987)

(87/C 220/48)

**Oggetto:** Protezione dei lavoratori dal rumore sul luogo di lavoro

Nella sessione del 5 dicembre 1985, il Consiglio è pervenuto a un accordo su una proposta di direttiva in cui si considera che il rumore costituisce un rischio assai frequente nell'industria ed è all'origine di molte malattie professionali. Tale direttiva segnala i valori massimi d'esposizione dei lavoratori al rumore, al di sopra dei quali occorre fissare un programma di misure per ridurlo, tra l'altro mediante l'utilizzazione di dispositivi individuali di protezione da fornire ai lavoratori.

Come si presenta attualmente questo problema nella Comunità? La Commissione ritiene opportuno prendere misure in proposito?

**Risposta data dal sig. Marin  
in nome della Commissione**

(5 maggio 1987)

L'accordo raggiunto il 5 dicembre 1985 in seno al Consiglio «Lavoro e affari sociali» è diventato effettivo il 12 maggio 1986 con l'adozione della direttiva 86/188/CEE<sup>(1)</sup>, le cui disposizioni entreranno in vigore, al più tardi, il 1° gennaio 1990; tale data è tuttavia rinviata di un anno per Grecia e Portogallo.

La Commissione adempierà ai suoi obblighi controllando, quando disporrà delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, che le disposizioni da essi adottate (legislative, regolamentari o amministrative) garantiscano la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale.

La Commissione esplica anche i compiti spettanti dopo l'adozione della direttiva, in particolare, prepara proposte e relazioni per consentire al Consiglio di esaminare l'estensione della direttiva ai lavoratori della navigazione marittima ed aerea, le conseguenze sanitarie extrauditve in materia di rumori, l'applicazione di livelli sonori inferiori per le nuove apparecchiature e di riesaminare la direttiva prima del 1994 nell'intento di ridurre i rischi e migliorare le operazioni di misura dell'esposizione al rumore.

Infine, la Commissione cerca, nei limiti dei mezzi di cui dispone, di preparare proposte volte a contenere il rumore emesso da materiale ed attrezzi utilizzati sul posto di lavoro e di studiare i problemi che l'applicazione ottimale ed omogenea della direttiva solleva, ad esempio la misurazione e l'etichettatura delle apparecchiature rumorose, l'impiego e il

miglioramento dei caschi protettivi, nonché il coordinamento delle azioni antirumore.

<sup>(1)</sup> GU n. L 137 del 24. 5. 1986, pag. 28.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2781/86**

dell'on. Victor Arbeloa Muru (S—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1987)

(87/C 220/49)

**Oggetto:** Lotta contro la desertificazione nell'Africa subsahariana

In che percentuale l'aiuto globale ai paesi in fase di sviluppo (PVS) dell'Africa subsahariana è destinato alla lotta contro la desertificazione?

**Risposta data dal sig. Natali  
in nome della Commissione**

(10 aprile 1987)

La Commissione, consapevole della gravità del problema, ha proposto che si definiscano una politica ed un piano d'azione contro la desertificazione<sup>(1)</sup>. La mobilitazione delle risorse comunitarie e il coordinamento con gli Stati membri e con altri finanziatori costituiscono uno degli elementi prioritari di tale azione.

Nell'ambito della programmazione di Lomé III tutti i paesi interessati dal problema hanno scelto la lotta contro la desertificazione quale obiettivo prioritario dell'aiuto comunitario a livello nazionale e regionale.

Lo stato di avanzamento attuale degli impegni del sesto FES non rende possibile una ripartizione settoriale significativa. La Commissione non mancherà di trasmettere questi dati non appena l'attuazione dei programmi consentirà analisi settoriali attendibili.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(86) 16 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2783/86**

dell'on. Victor Arbeloa Muru (S—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1987)

(87/C 220/50)

**Oggetto:** Progetti di medicina preventiva in Africa

In che percentuale l'aiuto globale della Comunità economica europea ai paesi in fase di sviluppo dell'Africa è destinato a

progetti di medicina preventiva? Con quali organizzazioni collabora la Comunità a tal fine?

**Risposta data dal sig. Natali  
in nome della Commissione**

(13 maggio 1987)

Non è possibile distinguere in modo netto ed obiettivo i progetti nel settore della medicina preventiva da quelli in campo terapeutico. Infatti, gli aspetti rigorosamente preventivi (che peraltro interessano tanto l'igiene quanto l'organizzazione e l'infrastruttura socioeconomica nonché la medicina propriamente detta) sono spesso strettamente legati alla rapidità della diagnosi e alle terapie di base. Inoltre, non è raro che gli stessi progetti integrino aspetti preventivi e vari livelli di medicina terapeutica.

Pertanto, non è possibile suddividere i progetti in funzione del criterio di cui all'interrogazione. Probabilmente, è più funzionale distinguere le «cure di base», che integrano vari elementi preventivi e terapeutici e concepirle come parte integrante dell'impostazione globale delle cure sanitarie. La terza convenzione di Lomé (articolo 124) conferisce carattere prioritario alle condizioni di salute e ai servizi sanitari di base.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2784/86

dell'on. Victor Arbeloa Muru (S—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1987)

(87/C 220/51)

**Oggetto:** Rimboscimento nell'Africa subsahariana

Quale appoggio economico e tecnico offre la Comunità europea alle iniziative di rimboscimento nell'Africa subsahariana?

**Risposta data dal sig. Natali  
in nome della Commissione**

(14 aprile 1987)

La Comunità offre un sostegno consistente alle iniziative di rimboscimento nell'Africa Subsahariana. Nel 1986 l'aiuto della Comunità corrispondeva ad un importo di 10 milioni di ECU circa all'anno, pari al 7 % dell'assistenza complessiva allo sviluppo rurale. Sono attualmente in corso oltre 25 progetti di grandi dimensioni (vale a dire con un finanziamento superiore a 100 000 ECU) che riguardano interamente o parzialmente operazioni di rimboscimento.

I progetti in questione implicano diversi tipi di interventi:

- aspetti inerenti alla selvicoltura nei progetti o programmi di sviluppo rurale integrato, attualmente in corso in Camerun, Burundi, Kenia, Ruanda, Sudan, Tanzania, Togo, Mauritania e Senegal;
- piantagioni tradizionali per la produzione di legna da ardere, legname, gomma, in progetti realizzati in Zaire, Nigeria, Mauritania, Senegal e Niger;
- piantagioni tradizionali per la produzione di legno industriale, quale legname da taglio (Gabon);
- progetti di ricerca tecnica (Kenia, Congo, Senegal, Costa d'Avorio e Camerun).

Numerose operazioni di piccole dimensioni relative ad interventi di rimboscimento rurale hanno inoltre beneficiato dell'assistenza della Comunità nell'ambito di microprogetti in diversi paesi, nonché attraverso progetti cofinanziati in collaborazione con le organizzazioni non governative.

Per mettere a punto il sistema più efficace di cooperazione con le popolazioni rurali, la Commissione sta attualmente realizzando un programma sperimentale per stimolare la partecipazione degli agricoltori ai progetti di rimboscimento, comprendente la creazione di vivai pilota oppure interventi di rimboscimento rurale su scala limitata in 17 paesi subsahariani.

Dato il rilievo attribuito nella terza convenzione di Lomé allo sviluppo rurale e alla tutela delle risorse naturali, le operazioni di rimboscimento beneficeranno in futuro di una parte crescente dell'assistenza comunitaria allo sviluppo a favore dell'Africa subsahariana.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2792/86

dell'on. George Cryer (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1987)

(87/C 220/52)

**Oggetto:** Industria degli utensili per filettatura (maschio e filiera)

Che tipo di negoziati si sono svolti per garantire che la Germania Occidentale adegui il suo standard DIN per utensili da filettatura alla norma internazionale ISO 529? La Commissione ha partecipato ad eventuali negoziati volti a far accettare tale standard ISO 529?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(28 aprile 1987)

La normalizzazione internazionale dell'ISO viene effettuata attraverso gli organismi nazionali di normalizzazione appar-

tenenti all'ISO che operano su base completamente volontaria.

La Commissione e i suoi servizi non si sono mai impegnati nella attività di normalizzazione del comitato tecnico ISO competente 29 — piccoli utensili. Inoltre la Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che non rientra nella propria competenza trattare con gli organismi nazionali di normalizzazione l'applicazione di una norma internazionale facoltativa.

La norma ISO 529-1975 su maschi per filettatura a macchina e a mano è stata successivamente modificata nel 1981 e 1983.

È stata introdotta di recente nell'ambito del CEN da uno degli istituti membri una richiesta di elaborazione di una norma europea su maschi per filettatura a viti. L'esistenza di tale norma europea potrebbe probabilmente contribuire a risolvere il problema che si trova presumibilmente alla base dell'attuale interrogazione.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2849/86

degli on Bryan Cassidy (ED—GB), Louis Baillot (COM—F), Jean Besse (S—F), Aldo Bonaccini (COM—I), Ursula Braun-Moser (PPE—D), Raphael Chanterie (PPE—B), Efthimios Christodoulou (PPE—GR), Karel De Gucht (LDR—B), August De Winter (LRD—B), Konstantinos Filinis (COM—GR), Fernand Herman (PPE—B), Michael Kilby (ED—GB), John Marshall (ED—GB), Diego Novelli (COM—I), Jeanette Oppenheim (ED—DK), George Patterson (ED—GB), Joyce Quin (S—GB), Dieter Rogalla (S—D), Yvonne van Rooy (PPE—NL), Barry Seal (S—GB), Gijis de Vries (LDR—NL), Manfred Wagner (S—D) e Karl von Wogau (PPE—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 marzo 1987)

(87/C 220/53)

*Oggetto:* Piccole e medie imprese

Nel dicembre 1985 il Consiglio europeo notava che la Commissione si impegnava a:

- valutare le implicazioni che ogni nuova progosta comunitaria avrebbe per le imprese e la creazione di posti di lavoro;
- esaminare le più importanti norme legislative comunitarie esistenti e considerare fino a che punto una loro semolificazione potrebbe creare un ambiente più favorevole per il commercio e la creazione di posti di lavoro;
- provvedere a un coordinamento interno delle attività relative alle piccole e medie imprese.

Cosa ha fatto la Commissione per attuare questi suoi impegni? In particolare quali azioni ha preso nel settore fiscale, soprattutto per quanto riguarda l'IVA e le altre misure fiscali relative alle piccole imprese?

**Risposta data dal sig. Matutes  
in nome della Commissione**

(25 giugno 1987)

La Commissione si pregia di rinviare gli onorevoli parlamentari alle risposte da essa date alle interrogazioni scritte n. 823/86 dell'on. De Vries <sup>(1)</sup>, n. 1458/86 dell'on. Alvarez de Eulate Peñaranda <sup>(2)</sup>, n. 2142/86 dell'on. Mac Sharry <sup>(3)</sup> e n. 2518/86 dell'on. De Vries <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 72 del 20. 3. 1987.

<sup>(2)</sup> GU n. C 72 del 20. 3. 1987.

<sup>(3)</sup> GU n. C 143 del 1. 6. 1987.

<sup>(4)</sup> Vedi pagina 00 della presente gazzetta ufficiale.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2904/86

dell'on. Sylvie Le Roux (COM—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1987)

(87/C 220/54)

*Oggetto:* Frodi relative al magazzinaggio di carni bovine

In seguito alla campagna lanciata da alcune associazioni di consumatori sui «vitelli imbottiti di ormoni», la Commissione ha autorizzato con regolamento (CEE) n. 2880/80 <sup>(1)</sup> del novembre 1980 l'immagazzinamento di notevoli quantità di carni di vitello nei depositi frigoriferi. Da recenti informazioni stampa risulta che in Francia taluni operatori servendosi di documenti falsi avrebbero beneficiato indebitamente degli aiuti comunitari. Una relazione dei servizi doganali sottolinea, a proposito di questa vicenda, che «lo spirito e la lettera del regolamento (CEE) n. 2880/80 sono stati distorti allo scopo di far beneficiare alcuni operatori francesi di un aiuto al quale non avevano diritto». È informata la Commissione di questa vicenda? Quali misure intende prendere?

<sup>(1)</sup> GU n. L 298 del 7. 11. 1980, pag. 22.

**Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione**

(5 maggio 1987)

La Commissione è a conoscenza della vicenda cui si riferisce l'onorevole parlamentare.

Essa ha invitato le competenti autorità francesi a trasmetterle tutte le informazioni che consentono ai suoi servizi di analizzare il fatto, di trarne le debite conclusioni e di proporre le misure giudicate più opportune.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2918/86**

dell'on. Michel Debatisse, Jean-Marie Vanlerenberghe,  
Nicole Fontaine e Jacques Mallet (PPE—F)  
alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1987)

(87/C 220/55)

*Oggetto:* Carestia nel Madagascar

Circa 50 000 persone sarebbero morte di fame in talune regioni del sud del Madagascar e parecchie centinaia di migliaia cercherebbero di fuggire verso il nord del paese in cerca di cibo.

La Commissione è in grado di confermare queste informazioni allarmanti?

In caso di risposta affermativa, può indicare quali misure urgenti intende adottare per salvarè la popolazione malgascia dalla carestia?

**Risposta data dal sig. Natali  
in nome della Commissione**

(7 aprile 1987)

La Commissione è a conoscenza della drammatica situazione in cui si trova la regione meridionale del Madagascar, anche se non è in grado di confermare i dati forniti da talune agenzie stampa.

La Commissione è molto preoccupata per la situazione ed intervenire, nell'ambito della cooperazione con il Madagascar, attraverso tre canali:

- assegnazione di un aiuto alimentare alle ONG che operano nella zona sinistrata (forniture in corso);
- assegnazione, su richiesta del governo malgascio, di un aiuto d'urgenza di 250 000 ECU a favore di un programma di soccorso che sarà realizzato nel sud dal paese da «Médecins sans frontières» (decisione del 23 febbraio 1987);
- l'aiuto alimentare concesso annualmente a questo paese sarà fissato, per il 1987, tenendo conto dell'attuale situazione (la decisione verrà presa nei prossimi mesi).

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2932/86**

dell'on. Andrew Pearce (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1987)

(87/C 220/56)

*Oggetto:* Controllo delle nascite

Quali provvedimenti ha preso la Commissione al fine di promuovere i programmi di controllo delle nascite nei paesi

del Mashrak che sono legati alla CEE da accordi di cooperazione?

Hanno avuto successo le misure finora adottate?

**Risposta data dal sig. Cheysson  
in nome della Commissione**

(5 maggio 1987)

Gli interventi effettuati dalla Comunità a favore dei paesi del Mashrak in base ai protocolli finanziari degli accordi di cooperazione, rientrano in programmi definiti sulla scorta di progetti e azioni proposti dagli stessi paesi beneficiari.

Sinora questi ultimi non hanno proposto alcun intervento nel campo del controllo delle nascite.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2941/86**

dell'on. Luis Perinat Elio (ED—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1987)

(87/C 220/57)

*Oggetto:* Assunzione di funzionari spagnoli alle Comunità europee

Dopo un anno dall'adesione, della Spagna alle Comunità europee è sorprendente la lentezza con cui le istituzioni attribuiscono ai funzionari spagnoli i compiti stabiliti negli accordi conclusi a tale riguardo tra le parti firmatarie dei trattati di adesione.

Per quanto riguarda la Commissione è stato deciso che alla fine del 1988 dovrà disporre di 1 000 funzionari spagnoli, di cui 318 di grado A. Tuttavia, un anno dopo l'adesione della Spagna, secondo le ultime statistiche, alla Commissione sono stati assunti soltanto 30 funzionari spagnoli di categoria A.

La Commissione può comunicare a cosa si deve la lentezza del processo di assunzione di funzionari spagnoli delle Comunità europee e se ritiene probabile che sarà possibile rispettare le previsioni in materia di personale per la fine del 1988? Quali sono le prospettive in merito al completamento del contingente di funzionari comunitari di nazionalità spagnola?

**Risposta data dal sig. Christophersen  
in nome della Commissione**

(12 maggio 1987)

La Commissione non condivide il parere dell'onorevole parlamentare sulla lentezza dell'integrazione dei funzionari spagnoli nei suoi servizi.

Infatti, il numero dei cittadini spagnoli nei servizi della Commissione è attualmente (situazione al 13 marzo 1987):

125 A, 71 LA, 77 B, 98 C, 12 D

ossia un totale di 383 (stanziamenti di funzionamento).

D'altro canto, questi dati evolvono di giorno in giorno poiché le assunzioni proseguono al ritmo previsto per conseguire, alla fine del 1988, l'obiettivo definitivo.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2945/86**  
dell'on. Manuel Cantarero del Castillo (ED—E)  
alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1987)

(87/C 220/58)

**Oggetto:** Creazione da parte delle organizzazioni alberghiere di agenzie turistiche proprie

Il delicato conflitto che, di stagione in stagione, si registra tra gli operatori turistici nell'Europa centro-settentrionale e le organizzazioni alberghiere nell'Europa meridionale si sta aggravando a scapito di questi ultimi, che sono costretti ad accettare condizioni sempre più inique per la vendita dei loro servizi.

Per questo motivo la «Agrupacion Hotelera della zona turistica de Espana», «ZONTUR», ha proceduto alla creazione di agenzie turistiche proprie all'estero, in modo che le organizzazioni alberghiere spagnole possano controllare questo importante settore economico che attualmente si trova praticamente nelle mani degli operatori turistici stranieri, evitando così le condizioni capestro imposte da questi ultimi.

Considerando la giustezza di tali aspirazioni a l'importanza di rendere più equilibrati i termini della concorrenza nel settore turistico, la Commissione ritiene che mediante i necessari strumenti giuridici e finanziari la Comunità possa in qualche modo contribuire a promuovere e a consolidare iniziative come quelle della «ZONTUR»?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana**  
in nome della Commissione

(5 maggio 1987)

La cooperazione delle piccole e medie imprese alberghiere spagnole, soprattutto per quanto riguarda le operazioni di «marketing» all'estero, è indubbiamente tale da stimolare la concorrenza nel settore del turismo e può quindi essere favorevolmente accolta dalla Commissione. Quest'ultima tuttavia non vede il modo di incoraggiare un'iniziativa del genere mediante strumenti giuridici, come suggerisce l'onorevole parlamentare. Per ottenere un intervento degli strumenti finanziari della Comunità, (se contemplato in materia) a favore di taluni aspetti dell'iniziativa (ad esempio: la formazione professionale del personale destinato a svolgere le nuove mansioni), spetta alle autorità nazionali competenti presentare la relativa domanda.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2984/86**  
dell'on. Johanna Maij-Weggen (PPE—NL)  
alla Commissione delle Comunità europee

(27 marzo 1987)

(87/C 220/59)

**Oggetto:** Scarico di rifiuti della città di Strasburgo nel Reno

La Commissione può confermare la dichiarazione del Ministro olandese dei trasporti e del genio civile, sig.ra Smit-Kroes (apparsa sul quotidiano del mattino «de Telegraaf» del 7 febbraio scorso) secondo cui le acque di fogna della città di Strasburgo verrebbero versate nel fiume internazionale Reno?

La Commissione può comunicare esattamente di che genere e quantitativi di scarichi si tratta?

La Commissione sa se in questo caso venga applicata qualche forma di depurazione delle acque, prima che questi scarichi finiscano nel Reno?

La Commissione è disposta — qualora risultasse che questi scarichi non siano stati precedentemente depurati — a far rilevare alla città di Strasburgo la sua posizione speciale di «Capitale d'Europa» e il relativo obbligo di dare il buon esempio, soprattutto nell'Anno europeo dell'ambiente?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis**  
in nome della Commissione

(7 maggio 1987)

La Commissione non dispone d'informazioni ufficiali in merito allo scarico di rifiuti urbani nel tratto di Reno che attraversa Strasburgo.

Secondo dati più recenti sembra tuttavia che sia in costruzione a Strasburgo una stazione di depurazione della capacità di un milione di equivalente abitanti.

La stazione entrerebbe in servizio nel 1988.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3019/86**  
dell'on. Eusebio Cano Pinto (S—E)  
alla Commissione delle Comunità europee

(27 marzo 1987)

(87/C 220/60)

**Oggetto:** Armonizzazione delle aliquote IVA

Riguardo ai problemi tuttora irrisolti in materia di razionalizzazione del regime fiscale comunitario, può la Commissione far sapere in concreto quali misure sta elaborando in materia di armonizzazione delle aliquote IVA?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(22 maggio 1987)

La Commissione presenterà tra breve proposte relative alle aliquote, alla struttura e al campo d'applicazione dell'IVA secondo il programma d'azione per il completamento del mercato interno.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3048/86**

dell'on. Ernest Glinne (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 marzo 1987)

(87/C 220/61)

*Oggetto:* Avvelenamenti verificatisi in Spagna a seguito del consumo di olio inadatto al consumo alimentare

Personalità scientifiche di fama internazionale designate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sono oggetto di un'azione giudiziaria su iniziativa di una parte delle famiglie delle numerose vittime (600 decessi e 20 000 handicappati fisici e mentali) della «epidemia dell'olio di oliva» verificatasi in Spagna nel 1981. Le autorità spagnole accusano, da parte loro, 38 importatori, raffinatori e distributori di olio di oliva. La controversia verte sulla qualità delle perizie (esperimenti fatti su topi-cavie con l'olio sospetto non hanno dimostrato alcun nesso fra il consumo di quest'ultimo e un rischio per la salute), sull'eventuale ruolo di insetticidi nell'epidemia, ecc.

La Commissione sta seguendo questa causa nella sua versione attualizzata, dal momento che il problema interessa chiaramente l'Europa del cittadino e del consumatore?

Con quali insegnamenti a tutt'oggi?

**Risposta data da Lord Cockfield  
in nome della Commissione**

(25 maggio 1987)

L'onorevole è invitato a prendere visione dell'intervento della Commissione al dibattito sulla risoluzione adottata dal Parlamento europeo nella sua sessione di marzo 1987<sup>(1)</sup> sull'intossicazione collettiva registrata in Spagna nel 1981.

<sup>(1)</sup> Dibattito del Parlamento europeo N. 2-349 seduta del 10 marzo 1987 (allegato).

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 618/87**

dell'on. Paul Staes (ARC—B)

al Consiglio delle Comunità europee

(22 giugno 1987)

(87/C 220/62)

*Oggetto:* Riserva di Galgenschoor

Nella zona portuale di Anversa si estende una riserva naturale protetta a livello internazionale, riconosciuta dalla Convenzione di Ramsar. Essa viene indicata sui piani comprensoriali come riserva, è protetta per Decreto regio, ed è gestita dall'ente belga per la protezione dei parchi naturali e degli uccelli. Nell'Atlante dei parchi naturali delle Fiandre (edizione di un servizio statale per la gestione della natura e del verde) questo territorio viene definito il più ricco e il più prezioso fra quelli che le Fiandre ancora possiedono. Si tratta di una delle poche aree alluvionali di acqua salmastra che le Fiandre ancora possiedono. Fra queste, questa riserva è di gran lunga la migliore, la più estesa e la più ricca dal punto di vista biologico.

L'amministrazione comunale di Anversa ha deciso recentemente di costruire, proprio in questa zona, lungo il fiume Schelda soggetto alle maree, un porto per container. Il presidente in carica del Consiglio non ritiene, in quanto belga, di dover intervenire, proprio durante questo anno europeo dell'ambiente, affinché questo piano non venga in nessun caso attuato, e che quindi la decisione del Consiglio comunale di Anversa debba essere in ogni caso revocata?

**Risposta**

(1° luglio 1987)

Non spetta al Consiglio pronunciarsi sui progetti delle amministrazioni nazionali o comunali. Spetta alla Commissione vigilare al rispetto della legislazione comunitaria ove sia applicabile.

Per quanto riguarda la convenzione di Ramsar, la Comunità non è parte contraente di detta convenzione.

Desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che nel giugno 1985 è stata adottata una direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e che gli Stati membri dispongono di un termine di tre anni per conformarvisi.

FONDATION EUROPÉENNE POUR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL

SYNTHÈSE DES ÉTUDES DE LA FONDATION EUROPÉENNE 1977—1984

**Incidences pour les femmes**

Au cours de ses premières années d'activité, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail n'a pas, à proprement parler, consacré d'études à des catégories spécifiques de citoyens européens.

On ne peut cependant pas dire pour autant que les femmes aient été laissées pour compte.

En effet, si elles ne furent jamais, en tant que telles, au centre des études, les femmes — et, parmi elles, en particulier les travailleuses — furent, bien souvent et à part entière, considérées dans les investigations des chercheurs.

Afin d'en souligner les implications spécifiques pour les femmes, la Fondation a décidé, fin 1984, de passer en revue les études réalisées jusqu'alors (depuis 1977).

169 pages.

Langues de parution: anglais, français.

Numéro de catalogue: SY-46-86-727-FR-C

ISBN: 92-825-6414-2

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

BFR 550

FF 85



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
L-2985 Luxembourg